



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Corte europea dir. uomo sez. grande chambre, 29 marzo 2006, n. 36813
caso SCORDINO (n.1) CONTRO Italia Causa Scordino c. Italia - 6/03/2007

FATTO

In fatto (sintesi)(*)

I ricorrenti, cittadini italiani, hanno ereditato dal signor Scordino alcuni terreni situati a Reggio Calabria. Il 25 marzo 1970, il Comune di Reggio Calabria aveva adottato un piano regolatore generale, approvato dalla Regione Calabria il 17 marzo 1975; con decreto del 13 marzo 1981, l'amministrazione comunale autorizzava una cooperativa edilizia ad occupare il terreno in causa per costruirvi delle abitazioni, il relativo decreto di espropriazione veniva emesso nel 1983. Il signor Scordino nel 1984 intimava al comune di Reggio Calabria di fissare l'indennità definitiva a' sensi della legge n. 2359 del 1865, secondo la quale al proprietario espropriato di un terreno edificabile spettava un'indennità d'espropriazione pari al valore di mercato. Nel 1989, l'ente espropriante fissava l'indennità a meno della metà del valore di mercato.

Nel 1992 i ricorrenti si costituivano nel procedimento introdotto il 25 maggio 1990 dal de cuius per contestare l'ammontare dell'indennità di espropriazione fissata dall'ente espropriante. In seguito all'entrata in vigore della legge n. 359 del 1992, la Corte di appello di Reggio Calabria chiedeva ad un perito di determinare l'indennità di espropriazione in base ai criteri introdotti dalla nuova legge. In esito a tale perizia, la Corte di appello, con sentenza resa il 17 luglio 1996, riconosceva ai ricorrenti un'indennità di espropriazione pari a 82.890 lire al metro quadrato mentre il valore stimato di mercato del terreno era di 165.755 lire al metro quadrato. Con sentenza depositata in cancelleria il 7 dicembre 1998, la Corte di cassazione confermava la sentenza della Corte di appello. Conformemente alla legge Pinto i ricorrenti adivano la Corte di appello e richiedevano un indennizzo per l'eccessiva durata del procedimento nel quale erano stati parti. Il 1 luglio 2002, la Corte di appello riconosceva l'eccessiva durata del procedimento; di conseguenza, concedeva ai ricorrenti la somma complessiva di 2450 euro e compensava le spese processuali.

DIRITTO

I. Sulle pretese violazioni dell'art. 1 del Protocollo n. 1

75. I ricorrenti si dolgono di una duplice violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1, così formulato:

«Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende».

76. I ricorrenti sostengono di aver sopportato un onere sproporzionato a causa dell'inadeguato ammontare dell'indennità di espropriazione, calcolato secondo i criteri enunciati nell'art. 5-bis della legge n. 359 del 1992.

77. Peraltro, si dolgono dell'applicazione retroattiva dell'articolo 5 bis della legge n. 359 del 1992.

A. Sull'ammontare dell'indennità concessa ai ricorrenti

1. Sull'esistenza di un'ingerenza nel diritto di proprietà

78. Come ha ripetutamente precisato, la Corte ricorda che l'art. 1 del Protocollo n. 1 contiene tre norme distinte: «la prima, contenuta nella prima frase del primo paragrafo, ha tenore generale, sancisce il principio del rispetto della proprietà; la seconda, enunciata nella seconda frase del medesimo paragrafo, prevede la privazione di proprietà e la sottopone a talune condizioni; la terza, espressa nel secondo paragrafo, riconosce agli Stati il potere, fra l'altro, di disciplinare l'uso dei beni conformemente all'interesse generale (...). Non si tratta, tuttavia, di norme prive di rapporti fra loro. La seconda e la terza si riferiscono ad esempi particolari di limitazioni del diritto di proprietà; di conseguenza devono essere interpretate alla luce del principio sancito nella prima» (v., fra le altre, la sentenza 21 febbraio 1986 nel caso James e altri c. Regno Unito, serie A n. 98, par. 37, che riprende parzialmente i termini dell'analisi che la Corte ha sviluppato nella sentenza 23 settembre 1982 nel caso Sporrang e Lönnroth c. Svezia, serie A n. 52, par. 61; v. anche la sentenza 9 dicembre 1994 nel caso I Santi Monasteri c. Grecia, serie A n. 301-A, par. 56; la sentenza nel caso Iatridis c. Grecia, GC, par. 55 e la sentenza nel caso Beyeler c. Italia, GC, par. 106).

79. La Grande Camera osserva che il Governo non contesta la conclusione della Camera che ha constatato che nella fattispecie vi era stata privazione di proprietà a' sensi della seconda frase dell'art. 1 del Protocollo n. 1 (par. 84 della sentenza della Camera).

80. La Grande Camera condivide la conclusione della Camera su tale aspetto. Occorre dunque ora verificare se l'ingerenza denunciata sia giustificata sotto il profilo della predetta disposizione.

2. Sulla giustificazione dell'ingerenza nel diritto di proprietà

a. «Prevista dalla legge» e «per causa di pubblica utilità»

81. Non viene contestato che gli interessati sono stati privati della proprietà conformemente alla legge e che l'espropriazione perseguiva uno scopo legittimo di pubblica utilità.

b. Proporzionalità dell'ingerenza

i. La sentenza della Camera

82. Nella sentenza del luglio 2004 (par. 98-103 della sentenza della Camera), la Camera è pervenuta alle seguenti conclusioni: «la Corte rileva che i ricorrenti hanno ricevuto nella fattispecie l'indennità più favorevole prevista dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992. In effetti, l'abbattimento del 40% non è stato applicato nel loro caso (...).

La Corte osserva quindi che la somma definitiva dell'indennizzo è stata fissata a 82.890 ITL al metro quadrato mentre il valore stimato di mercato del terreno era di 165.755 ITL al metro quadrato (...).

Inoltre, questa somma è stata ulteriormente decurtata di un'imposta del 20% (...).

Infine, la Corte non trascura il lasso di tempo intercorso fra l'espropriazione e la fissazione definitiva dell'indennità (...).

Tenuto conto del margine di discrezionalità che l'art. 1 del Protocollo n. 1 lascia alle autorità nazionali, la Corte osserva che la somma percepita dai ricorrenti non era ragionevolmente in rapporto con il valore della proprietà espropriata (v. la sentenza nel caso Papachelas c. Grecia, GC, par. 49 e la sentenza nel caso Platakou c. Grecia, par. 54). Ne consegue che il giusto equilibrio è stato spezzato. Pertanto vi è stata violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1».

ii. Tesi delle parti

a. I ricorrenti

83. I ricorrenti chiedono alla Grande Camera di confermare la sentenza della Camera e sostengono che l'indennità ricevuta non sia ragionevolmente in rapporto con il valore del bene. Osservano che l'indennità di espropriazione loro accordata dai tribunali nazionali corrisponde alla metà del valore di mercato del terreno. Questa somma successivamente è stata ulteriormente decurtata del 20% per l'imposta alla fonte prevista dalla legge n. 413 del 1991.

84. I ricorrenti osservano poi che l'indennità di espropriazione è stata calcolata secondo i criteri fissati dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992; orbene tale disposizione prevede la stessa soglia di indennizzo per tutti i terreni, indipendentemente dall'opera pubblica da realizzare, dagli obiettivi perseguiti e dal contesto dell'espropriazione.

85. Inoltre, precisano che il loro terreno è stato espropriato per permettere ad una società cooperativa di realizzarvi alloggi destinati a privati e che questi ultimi, conformemente al diritto interno (art. 20 della legge n. 179 del 1992), dopo cinque anni saranno liberi di rivendere l'alloggio al prezzo di mercato. Ciò significa che l'espropriazione del terreno dei ricorrenti ha di fatto procurato un vantaggio a privati cittadini.

86. Infine, i ricorrenti sottolineano che la Corte costituzionale ha ritenuto che i criteri di indennizzo contestati, considerato il loro carattere provvisorio, erano compatibili con la Costituzione. Ora, l'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 è rimasto in vigore fino al 30 giugno 2003 ed è stato trasposto nel Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari sull'espropriazione, entrato in vigore in quella stessa data.

β. Il Governo

87. Il Governo contesta la conclusione della Camera sul punto.

88. Osserva che, nel calcolo di un'indennità di espropriazione, bisogna ricercare un equilibrio tra gli interessi privati e l'interesse generale. Di conseguenza, l'indennità di espropriazione adeguata può essere inferiore al valore di mercato di un terreno, come la Corte costituzionale ha del resto riconosciuto (v. la sentenza 16 giugno 1993 n. 283; la sentenza 7 marzo 1996 n. 80 e la sentenza 30 aprile 1999 n. 148).

89. Riferendosi alle sentenze della Corte in diversi casi (v. la sentenza 9 dicembre 1994 nel caso I Santi Monasteri c. Grecia, cit.; la sentenza nel caso Papachelas c. Grecia, cit.; la sentenza 8 luglio 1986 nel caso Lithgow e altri c. Regno Unito, serie A n. 102 e la sentenza nel caso James e altri c. Regno Unito, cit.), il Governo sostiene che il ricorso in questione deve essere esaminato alla luce del principio secondo il quale la Convenzione non impone un'indennità commisurata al valore di mercato del bene e che un'indennità avente un ragionevole rapporto di proporzionalità con il valore del bene è sufficiente affinché il giusto equilibrio non sia spezzato. Orbene, considerato il margine di discrezionalità lasciato agli Stati, la valutazione del carattere ragionevole dell'indennità di espropriazione potrebbe difficilmente essere affidata alla Corte, poiché questa sarebbe «troppo lontana dalla realtà economica e sociale del paese interessato e, di conseguenza, non potrebbe non incorrere nel rischio di arbitrarietà».

90. Pur ammettendo che la somma accordata ai ricorrenti è largamente inferiore al valore del terreno, il Governo ritiene che questa somma non sia irrisoria e che la differenza tra il valore di mercato e l'indennità versata sia ragionevole e giustificata.

Al riguardo fa osservare che il rimborso inferiore al pieno valore di mercato previsto dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 riflette «un senso della comunità» e «la volontà politica attuale» di attuare un sistema che superi il liberalismo classico del XIX secolo. Osserva in seguito che «il valore di mercato» di un bene è una nozione imprecisa e incerta, che dipende da numerose variabili ed è di natura sostanzialmente soggettiva: può essere influenzata per esempio dalle condizioni economiche del venditore o da un interesse particolarmente forte dell'acquirente. Inoltre, considerato il fatto che la stima di un terreno si basa in generale su un'indagine comparativa condotta sul complesso delle transazioni immobiliari che hanno interessato, in un determinato periodo, terreni simili, questa indagine non farebbe emergere gli elementi soggettivi delle diverse transazioni.

91. Il Governo sostiene che comunque il valore di mercato del terreno è uno degli elementi tenuti in considerazione nel calcolo effettuato dai tribunali interni conformemente all'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992. A' sensi di tale disposizione, il valore di mercato è temperato da un altro criterio, ossia la rendita fondiaria calcolata in base al valore riportato in catasto.

92. In conclusione, il Governo chiede alla Grande Camera di dichiarare che il sistema di calcolo dell'indennità di espropriazione applicato nella fattispecie non è irragionevole e non ha spezzato il giusto equilibrio.

iii. Considerazioni della Corte

a. Riepilogo dei pertinenti principi

93. Una misura di ingerenza nel diritto al rispetto dei beni deve mantenere un «giusto equilibrio» tra le necessità dell'interesse generale della collettività e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo (v., tra le altre, la sentenza nel caso Sporrong e Lönnroth, cit., par. 69). L'intento di assicurare tale equilibrio si riflette nella struttura dell'intero art. 1 del Protocollo n. 1, quindi anche nel secondo paragrafo, che deve essere letto alla luce del principio sancito dal primo. In particolare, deve esistere un ragionevole rapporto di proporzionalità fra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito da qualsiasi misura applicata dallo Stato, ivi incluse le misure che privano qualcuno della sua proprietà (v. la sentenza 20 novembre 1995 nel caso Pressos Companhia Naviera S.A. e altri c. Belgio, serie A n. 332, par. 38; la sentenza nel caso ex Re di Grecia e altri c. Grecia, GC, par. 89-90 e la sentenza nel caso Sporrong e Lönnroth, par. 73 cit.).

94. Nel controllare il rispetto di tale necessità, la Corte riconosce allo Stato un ampio potere discrezionale sia nella scelta dei mezzi per la sua attuazione, sia per stabilire se le loro conseguenze siano giustificate, nell'interesse generale, dal desiderio di raggiungere l'obiettivo della legge in causa (v. la sentenza nel caso Chassagnou e altri c. Francia, GC, par. 75). Nondimeno, la Corte non potrebbe rinunciare al suo potere di controllo in base al quale le compete verificare che l'equilibrio richiesto sia stato salvaguardato in modo compatibile con il diritto dei ricorrenti al rispetto dei loro beni, a' sensi della prima frase dell'art. 1 del Protocollo n. 1 (v. la sentenza nel caso Jahn e altri c. Germania, GC, par. 93).

95. Al fine di accertare se la misura contestata rispetti il «giusto equilibrio» richiesto e, in particolare, se non faccia gravare sui ricorrenti un onere sproporzionato, occorre prendere in considerazione le modalità di indennizzo previste dalla legislazione interna. In proposito, la Corte ha già dichiarato che senza una somma ragionevolmente proporzionale al valore venale del bene, una privazione di proprietà costituisce generalmente un pregiudizio eccessivo. Un'assenza totale di indennizzo può giustificarsi sotto il profilo dell'art. 1 solo in circostanze eccezionali (v. la sentenza nel caso I Santi Monasteri, par. 71 e la sentenza nel caso ex Re di Grecia e altri, par. 89, cit.). L'art. 1 del Protocollo n. 1 non garantisce sempre il diritto ad una riparazione integrale (v. la sentenza nel caso James e altri, cit., par. 54 e la sentenza nel caso Broniowski c. Polonia, GC, par. 182).

96. Benché sia vero che in numerosi casi di espropriazione legittima, come l'espropriazione singola di un terreno per la costruzione di una strada o per altri scopi di «pubblica utilità», solo un indennizzo integrale può essere considerato ragionevolmente proporzionale al valore venale del bene, tale regola non è tuttavia senza eccezioni (v. la sentenza nel caso ex Re di Grecia e altri c. Grecia, GC, equa soddisfazione, par. 78).

97. Scopi legittimi di pubblica utilità, come quelli che si perseguono con misure di riforma economica o di giustizia sociale, possono giustificare un rimborso inferiore al pieno valore di mercato (v. la sentenza nel caso James e altri, cit., par. 54). La Corte ritiene utile tracciare un quadro della giurisprudenza sul punto.

98. Nel caso James e altri c. Regno Unito, citato supra, la questione consisteva nell'accertare se, nel contesto di una riforma dell'enfiteusi, le condizioni che dovevano soddisfare i locatari di lungo periodo per essere abilitati a riacquistare i loro alloggi salvaguardassero il giusto equilibrio. La Corte ha risposto affermativamente, ritenendo che si trattasse di una riforma economica e sociale nel cui contesto l'onere sopportato dai proprietari non era irragionevole, benché le somme percepite dagli interessati fossero inferiori al pieno valore venale dei beni. Nel caso Lithgow e altri c. Regno

Unito, (sentenza 8 luglio 1986, serie A n. 102), la Corte aveva avuto cognizione di un caso relativo alla nazionalizzazione di società di costruzioni aeronautica e navale, nell'ambito del programma economico, politico e sociale del partito che aveva vinto le elezioni, che tendeva a dare a tali imprese un assetto amministrativo ed economico più solido, al fine di consentire un migliore controllo dell'autorità e una maggiore trasparenza. La Corte ha ritenuto che, in questo contesto, le modalità di indennizzo degli azionisti interessati erano eque e non erano irragionevoli rispetto all'intero valore delle azioni. La Corte ha ritenuto che un indennizzo inferiore ad una riparazione totale possa ugualmente imporsi a fortiori allorché vi è un impossessamento dei beni al fine di operare «mutamenti radicali del sistema costituzionale di un Paese come la transizione dalla monarchia alla Repubblica» (v. la sentenza nel caso ex Re di Grecia e altri, cit., par. 89). Lo Stato dispone di un ampio margine di discrezionalità quando adotta leggi nel contesto di un cambiamento di regime politico ed economico (v., in particolare, la sentenza nel caso Kopecky c. Slovacchia, GC, par. 35). La Corte ha ribadito tale principio nel caso Broniowski c. Polonia (cit., par. 182), nel contesto della transizione del Paese verso un regime democratico, e ha precisato che una disposizione legislativa volta a disciplinare i rapporti di proprietà nel Paese «che provoca gravi conseguenze e che dà adito a controversia, disposizione il cui impatto economico sull'intero Paese [era] rilevante», poteva implicare decisioni che limitavano l'indennizzo per la privazione o la restituzione dei beni ad un livello inferiore al loro valore di mercato. La Corte ha parimenti ribadito tali principi relativamente all'adozione di leggi nel «contesto unico della riunificazione tedesca» (v. la decisione nel caso von Maltzan e altri c. Germania, GC, par. 77 e 111-112, e la sentenza nel caso Jahn e altri c. Germania, GC, cit.). Infine, nel caso Papachelas c. Grecia, GC, si trattava dell'espropriazione di oltre centocinquanta immobili, tra i quali una parte della proprietà dei ricorrenti, per la costruzione di una strada nazionale. La Corte ha concluso che l'indennizzo accordato agli interessati non aveva spezzato il giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti, dato che era soltanto di 1.621 GRD per mq. inferiore al valore del terreno secondo la stima del collegio dei periti giurati.

?. Applicazione dei predetti principi alla fattispecie

99. Nella fattispecie, poiché si è già stabilito che l'ingerenza contestata soddisfaceva la condizione di legalità e non era arbitraria, un indennizzo che non è integrale non rende illegittimo in sé lo spoglio dei beni dei ricorrenti da parte dello Stato (v., mutatis mutandis, la sentenza nel caso ex Re di Grecia e altri, cit., par. 78). Quindi, resta da stabilire se, nel quadro di una privazione di proprietà legittima, i ricorrenti hanno dovuto sopportare un onere sproporzionato ed eccessivo.

100. La Corte osserva che l'indennizzo accordato ai ricorrenti è stato calcolato in base ai criteri fissati dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992. Rileva che questi criteri si applicano indipendentemente dall'opera pubblica da realizzare e dal contesto dell'espropriazione. Ricorda che non ha la funzione di controllare in astratto la legislazione contestata; deve limitarsi, per quanto possibile, ad esaminare i problemi sollevati dai ricorrenti nel caso per cui è stata adita. A tale scopo essa deve, nella fattispecie, soffermarsi sulla suddetta legge nei limiti in cui i ricorrenti si sono lamentati delle sue conseguenze sui loro beni (v. la sentenza nel caso ISanti Monasteric. Grecia, cit., par. 55).

101. Nella fattispecie, l'ammontare definitivo dell'indennità era stato fissato in 82.890 lire al mq., mentre il valore venale del terreno, al momento dell'espropriazione, era di 165.755 lire al mq. Ne consegue che l'indennità di espropriazione è ampiamente inferiore al valore venale del bene in questione. Inoltre, questo ammontare è stato ulteriormente tassato in misura del 20%.

102. Si tratta nella fattispecie di un caso di espropriazione singola, che non si colloca in un contesto di riforma economica, sociale o politica, e non si ricollega a nessun'altra circostanza particolare. Di conseguenza, la Corte non individua nessuno scopo legittimo di «pubblica utilità» che possa giustificare un indennizzo inferiore al valore venale.

103. Considerato il complesso delle osservazioni che precedono, la Corte ritiene che l'indennizzo accordato ai ricorrenti non era adeguato, tenuto conto del suo modesto ammontare e dell'assenza di motivi di pubblica utilità che potessero giustificare un indennizzo inferiore al valore venale del

bene. Ne consegue che i ricorrenti hanno dovuto sopportare un onere sproporzionato ed eccessivo, che non può essere giustificato da un interesse generale e legittimo perseguito dalle autorità.

104. Pertanto, vi è stata violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1.

B. L'applicazione «retroattiva» dell'art. 5bis della legge n. 359 del 1992

1. La sentenza della Camera

106. Ritenendo che la questione relativa all'ingerenza legislativa riguardasse l'art. 6 della Convenzione, la Camera ha ritenuto inutile esaminare separatamente se l'art. 1 del Protocollo n. 1 fosse stato violato sotto tale profilo.

2. Tesi delle parti

a. I ricorrenti

107. I ricorrenti ricordano che prima dell'entrata in vigore dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, avevano già subito l'espropriazione del terreno e presentato domanda giudiziale al fine di ottenere l'indennità che potevano legittimamente pretendere a' sensi della legge n. 2359 del 1865. Orbene, con l'applicazione ai casi di espropriazione in corso ed alle relative procedure, tra cui quella dalla quale erano interessati, la legge in contestazione ha avuto l'effetto di privarli di una parte consistente dell'indennità che era stata promessa loro. L'intervento di tale legge costituisce dunque un'ingerenza nel diritto al rispetto dei beni dei ricorrenti incompatibile con l'art. 1 del Protocollo n. 1.

b. Il Governo

108. Il Governo contesta che la nuova legge abbia avuto un'applicazione retroattiva. Ad ogni modo, il Governo sostiene che la Convenzione non vieta la retroattività delle leggi, e dunque, anche supponendo che vi sia stata un'ingerenza legislativa, questa rientra nel margine di discrezionalità lasciato agli Stati ed è giustificata. Quanto al giusto equilibrio, fa osservare che il diritto all'indennità dei ricorrenti non è stato rimesso in discussione e che la disposizione contestata si è limitata a contenere la misura dell'indennità.

3. Considerazioni della Corte

109. Denunciando l'applicazione retroattiva al loro caso della legge del 1992, i ricorrenti si dolgono di essere stati privati del diritto all'indennizzo quale previsto dalla legislazione precedentemente applicabile ai casi di espropriazione di terreni.

La Corte ritiene che la doglianza dei ricorrenti al riguardo si confonda, da una parte, con quella relativa all'insufficienza dell'indennità di espropriazione (par. 78-104 supra) e, dall'altra, con quella che essi sollevano relativamente all'ingerenza legislativa nella procedura giudiziaria (par. 111-133 supra).

110. In definitiva, considerate le conclusioni formulate nei par. 104 e 133, la Corte non ritiene necessario esaminare separatamente sotto il profilo dell'art. 1 del Protocollo n. 1 la doglianza dedotta da un'ingerenza legislativa.

II. Sulla pretesa violazione dell'art. 6, par 1, della Convenzione a causa dell'assenza di equità del procedimento

111. I ricorrenti sostengono che l'adozione e l'applicazione dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 al loro procedimento costituisce un'ingerenza legislativa contraria al loro diritto ad un processo equo quale garantito dall'art. 6, par. 1 della Convenzione che, nei passi pertinenti, è così formulato:

«1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...) entro un termine ragionevole da un tribunale (...) il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile».

A. La sentenza della Camera

112. La Camera ha ritenuto che il procedimento introdotto dai ricorrenti per ottenere l'indennità di espropriazione non era equo per il motivo che le giurisdizioni nazionali si erano fondate sulla disposizione contestata per decidere la questione dell'indennità di espropriazione per la quale erano state adite, ed ha ritenuto che ciò si traducesse in un'ingerenza del potere legislativo nel funzionamento del potere giudiziario al fine di influire sulla conclusione della lite.

1. Tesi delle parti

a. I ricorrenti

113. I ricorrenti denunciano un'ingerenza del potere legislativo nel funzionamento del potere giudiziario, a causa dell'adozione e dell'applicazione nei loro confronti dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992. Si dolgono segnatamente di non aver usufruito di un processo equo poiché, allorché è stato deciso l'ammontare della loro indennità di espropriazione, la questione sottoposta ai tribunali nazionali è stata definita dal legislatore e non dal potere giudiziario.

114. Al riguardo, i ricorrenti ricordano che la disposizione controversa introduceva dei criteri per calcolare l'indennità di espropriazione, in modo che questa era ridotta almeno del 50% in rapporto alla somma alla quale avevano diritto secondo la legge applicabile al momento dell'introduzione del procedimento per l'indennizzo davanti alla Corte d'appello di Reggio Calabria e al momento dell'espropriazione del terreno.

115. Quanto al diritto applicabile prima dell'entrata in vigore della disposizione contestata, i ricorrenti ricordano che le leggi n. 865 del 1971 e n. 385 del 1980 sono state dichiarate incostituzionali e, perciò, sono state annullate con effetto retroattivo ex tunc. Non possono pertanto essere considerate applicabili nella fattispecie. La sola disposizione applicabile prima dell'entrata in vigore dell'art. 5 bis era l'art. 39 della legge del 1865, che garantiva ai ricorrenti un indennizzo integrale.

116. I ricorrenti precisano che la disposizione contestata è stata ispirata solo da considerazioni economiche che non possono essere considerate corrispondere ad un interesse pubblico essenziale che possa legittimare un'applicazione retroattiva e che tendeva unicamente a determinare l'esito dei procedimenti pendenti in modo da favorire l'amministrazione convenuta.

117. I ricorrenti fanno inoltre notare che la Corte costituzionale ha ritenuto l'art. 5 bis della legge conforme alla Costituzione sia perché si trattava di una misura provvisoria, sia perché rispondeva ad una particolare congiuntura. Orbene, tale disposizione è rimasta in vigore fino al 30 giugno 2003 ed è ora trasposta nel Testo Unico delle disposizioni sull'espropriazione, in vigore da quella stessa data.

b. Il Governo

118. Nella comunicazione che chiedeva il rinvio del caso alla Grande Camera e nelle osservazioni scritte e orali presentate a quest'ultima, il Governo ha vigorosamente contestato la sentenza della Camera su tale punto.

119. In via preliminare, contesta che la nuova legge abbia avuto un'applicazione retroattiva, poiché essa si limitava, dopo aver modificato lo stato del diritto, a renderlo immediatamente applicabile ai giudizi in corso, secondo un principio correntemente applicato. Ad ogni modo, il Governo sostiene che la Convenzione non vieta la retroattività delle leggi, e dunque, anche supponendo che vi sia stata un'ingerenza legislativa, quest'ultima rientrerebbe nel margine di discrezionalità lasciato agli Stati e sarebbe giustificata.

120. Il Governo osserva inoltre che al momento dell'occupazione del terreno e del decreto di espropriazione (rispettivamente nel marzo 1981 e nel marzo 1983) i criteri introdotti dalla legge n. 865 del 1971 e richiamati dalla legge n. 385 del 1980 erano ancora in vigore, poiché la decisione che ha dichiarato quest'ultima legge incostituzionale è intervenuta solo il 15 luglio 1983.

Orbene, i criteri d'indennità dichiarati incostituzionali erano meno favorevoli ai ricorrenti di quelli introdotti dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992. Benché ci si trovasse in un contesto di successione di leggi, con abrogazione della legge precedente ad opera della legge più recente, sarebbero le disposizioni dichiarate incostituzionali che si applicherebbero nella fattispecie, dato che il diritto all'indennizzo è nato nel momento dell'espropriazione. In tale ipotesi, si potrebbe dunque sostenere che in mancanza di una modifica legislativa in malam partem, cioè in assenza di ripercussioni negative che derivino dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, la nuova legge non costituisce un'ingerenza nei diritti dei ricorrenti.

121. Tuttavia, il Governo ammette che nella fattispecie non si è in un contesto di abrogazione legislativa e di successione di leggi nel tempo. Ricorda a questo proposito che le sentenze della Corte costituzionale hanno una portata «retroattiva»: le leggi dichiarate incostituzionali perdono la

loro efficacia e le leggi precedentemente vigenti «rivivono». Riconosce anche che le sentenze della Corte costituzionale hanno comportato l'annullamento delle due leggi in questione dall'inizio, e che hanno fatto «rivivere» la disposizione della legge generale sull'espropriazione del 1865, che ha immediatamente dispiegato i suoi effetti. Il Governo osserva che i tribunali nazionali potevano pertanto riapplicare subito i criteri d'indennizzo previsti dalla legge del 1865.

123. Il Governo osserva che l'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 è stato molto verosimilmente ispirato da ragioni finanziarie e rispondeva alla preoccupazione di controllare le finanze pubbliche. La Corte non può criticare tali considerazioni.

124. Infine, il Governo osserva che l'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 non è stato adottato per influenzare l'esito del procedimento introdotto dai ricorrenti.

125. Conclude che l'applicazione della disposizione contestata alla causa dei ricorrenti non solleva nessuna questione sotto il profilo della Convenzione. A sostegno delle sue tesi, il Governo richiama specificatamente la sentenza 20 febbraio 2003 nel caso Forrer-Niedenthal c. Germania; la sentenza 27 maggio 2004 nel caso OGIS-Istituto Stanislas OGEC Saint-Pie X e Blanche de Castille e altric. Francia e la sentenza nel caso Bäck c. Finlandia.

2. Valutazione della Corte

126. La Corte ribadisce che se, in linea di principio, in materia civile non è vietato al potere legislativo disciplinare con nuove disposizioni, di natura retroattiva, i diritti che derivano dalle leggi vigenti, il principio della preminenza del diritto e la nozione di processo equo, sanciti dall'art. 6 della Convenzione, si oppongono, fatte salve prevalenti necessità di interesse generale, all'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia con lo scopo di influire sull'esito giudiziario di una controversia (v. la sentenza nel caso Zielinski e Pradal & Gonzales c. Francia, GC, par. 57; la sentenza 9 dicembre 1994 nel caso Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis c. Grecia, serie A n. 301 B e la sentenza 22 ottobre 1997 nel caso Papageorgiou c. Grecia).

127. La Corte ricorda che prima dell'entrata in vigore dell'art. 5 bis legge n. 359 del 1992, considerate le sentenze pronunciate dalla Corte costituzionale italiana il 25 gennaio 1980 e il 15 luglio 1983, la legge applicabile alla fattispecie era la legge n. 2359 del 1865, che prevede all'art. 39 il diritto di essere indennizzato in misura pari al valore venale del bene. Come conseguenza della disposizione contestata, i ricorrenti hanno subito una consistente diminuzione del loro indennizzo.

128. Modificando il diritto applicabile agli indennizzi conseguenti alle espropriazioni in corso e ai relativi procedimenti giudiziari pendenti, eccezion fatta per quelli in cui il principio di indennizzo ha costituito oggetto di decisione irrevocabile, l'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 ha applicato un nuovo regime di indennizzo a situazioni pregiudizievoli antecedenti alla sua entrata in vigore e che avevano già dato luogo a crediti risarcitori - e anche alle procedure pendenti a quella data - producendo così un effetto retroattivo.

129. Per effetto dell'applicazione di tale disposizione, i proprietari dei terreni espropriati sono stati privati di una parte consistente dell'indennizzo che avrebbero potuto precedentemente pretendere in base alla legge n. 2359 del 1865.

130. Così, anche se il procedimento contestato non è stato annullato a' sensi dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, la disposizione in questione, applicabile al procedimento giudiziario che i ricorrenti avevano introdotto e che era in corso, ha avuto l'effetto di modificarne definitivamente l'esito, definendo retroattivamente i termini della questione a loro svantaggio. Benché il Governo sostenga che la disposizione legislativa in oggetto non si riferiva specificatamente alla presente controversia, né a nessun'altra in particolare, la Corte ritiene che, poiché era immediatamente applicabile, abbia avuto per effetto di influire negativamente sui procedimenti in corso del tipo di quello introdotto dai ricorrenti. La disposizione contestata aveva comunque manifestamente per oggetto, ed ha avuto per effetto, di modificare il criterio indennitario applicabile, anche nel caso di procedimenti giudiziari in corso, nei quali lo Stato era parte (v. la sentenza nel caso Anagnostopoulos e altri c. Grecia, par. 20-21).

131. Senza dubbio l'applicabilità alle indennità non definite e alle procedure pendenti non potrebbe, di per sé, costituire un problema sotto il profilo della Convenzione, non essendo impedito al

legislatore, in linea di principio, di intervenire in materia civile per modificare lo stato del diritto con una legge immediatamente applicabile (v. la sentenza nel caso OGIS-Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie X et Blanche de Castille e altri cit., par. 61 e la sentenza nel caso Zielinski et Pradal & Gonzalez e altri c. Francia, cit., par. 57).

Tuttavia, nella fattispecie, l'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 ha semplicemente soppresso retroattivamente una parte consistente dei crediti indennitari, di ammontare elevato, che i proprietari espropriati, come i ricorrenti, avrebbero potuto richiedere agli esproprianti. Al riguardo, la Corte ricorda di aver appena constatato che l'indennità concessa ai ricorrenti non era adeguata, considerato il suo modesto ammontare e l'assenza di motivi di pubblica utilità che potessero giustificare un indennizzo inferiore al valore di mercato del bene (par. 103-104 supra).

132. A parere della Corte, il Governo non ha dimostrato che le considerazioni da esso evocate - cioè le considerazioni finanziarie e la volontà del legislatore di attuare un programma politico - consentivano di far emergere «l'interesse generale evidente e imperativo» richiesto per giustificare l'efficacia retroattiva, che essa ha riconosciuto in alcuni casi (v. la sentenza 23 ottobre 1997 nel caso National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society c. Regno Unito; la sentenza 27 maggio 2004 nel caso OGIS-Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie X et Blanche de Castille e altri c. Francia, cit., par. 61; la sentenza 20 febbraio 2003 nel caso Forrer-Niedenthal c. Germania e la sentenza nel caso Bäck c. Finlandia).

133. Pertanto, vi è stata violazione dell'art. 6, par. 1 della Convenzione.

III. Sulla pretesa violazione dell'art. 6, par. 1 della Convenzione a causa della eccessiva durata del procedimento

134. I ricorrenti sostengono che il procedimento introdotto al fine di ottenere l'indennità di espropriazione ha ignorato il principio del «termine ragionevole» posto dall'art. 6 par. 1 della Convenzione, così formulato:

«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (...) entro un termine ragionevole da un tribunale (...) il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...)».

A. Eccezione preliminare del Governo dedotta dal mancato esaurimento delle vie di ricorso interne

135. Come davanti alla Camera, il Governo convenuto sostiene che i ricorrenti non hanno esaurito le vie di ricorso interne relativamente alla doglianza dedotta dalla durata eccessiva del procedimento.

1. La sentenza della Camera

136. Nella decisione sulla ricevibilità resa il 27 marzo 2003, la Camera ha respinto l'eccezione del Governo, con le seguenti argomentazioni:

«La Corte ha proceduto ad un'analisi comparata delle cento sentenze della Corte di cassazione disponibili ad oggi. Ha potuto constatare che è stata fatta applicazione costante dei principi dedotti dai due casi citati dai ricorrenti, vale a dire il mancato riconoscimento dello status di diritto fondamentale al diritto ad un termine ragionevole; la non applicabilità diretta della Convenzione e della giurisprudenza di Strasburgo in materia di equa soddisfazione.

La Corte non ha individuato nessun caso nel quale la Corte di cassazione avesse preso in considerazione una doglianza dedotta dal fatto che l'ammontare accordato dalla Corte di appello fosse insufficiente in relazione al danno sostenuto o inadeguato in relazione alla giurisprudenza di Strasburgo. Infatti, si tratta di doglianze respinte dalla Corte di cassazione perché considerate o questioni di fatto, sottratte quindi alla sua competenza, o questioni di diritto sollevate sulla base di disposizioni non direttamente applicabili (...).

Tenuto conto di tali elementi, la Corte conclude che i ricorrenti non avevano alcun interesse a ricorrere in cassazione, poiché la loro doglianza riguardava l'ammontare dell'indennità percepita e ricadeva dunque nel caso paradigmatico di cui sopra. Inoltre, gli interessati correvano il rischio di essere condannati alle spese processuali.

In conclusione la Corte ritiene che nella fattispecie i ricorrenti non erano tenuti, ai fini dell'esperimento delle vie di ricorso, a ricorrere in cassazione. Dunque la prima eccezione del Governo deve essere respinta.

Tale conclusione non rimette tuttavia in questione l'obbligo di depositare una domanda d'indennizzo fondata sulla legge Pinto presso le Corti d'appello e la Corte di cassazione, con riserva che spetta alla giurisprudenza dei tribunali nazionali applicare la legge su citata conformemente allo spirito della Convenzione e, di conseguenza, che il ricorso sia effettivo».

137. Con sentenza del 29 luglio 2004, la Camera ha respinto l'eccezione che il Governo aveva sollevato nuovamente, ritenendo che le argomentazioni addotte non fossero tali da rimettere in questione la decisione sulla ricevibilità.

2. Tesi delle parti

a. Il Governo

138. Il Governo sostiene che i ricorrenti non hanno esaurito le vie di ricorso interne, poiché non hanno contestato davanti alla Corte di cassazione la decisione della Corte di appello di Reggio Calabria.

A suo parere, nella decisione sulla ricevibilità, la Corte ha dichiarato a torto che il ricorso in cassazione non era una via di ricorso interno da esaurire. Sostiene che la Corte di cassazione avrebbe potuto esaminare la doglianza dei ricorrenti dedotta dall'insufficienza dell'indennità accordata dalla Corte di appello in base alla legge Pinto rispetto alla somma che avrebbero potuto ottenere secondo la giurisprudenza della Corte a' sensi dell'art. 41 della Convenzione.

A sostegno di tale tesi il Governo richiama le quattro sentenze rese dalle sezioni unite della Corte di cassazione il 26 gennaio 2004.

b. I ricorrenti

139. I ricorrenti contestano l'eccezione del Governo e ritengono che la Grande Camera dovrebbe confermare la decisione sulla ricevibilità del 27 marzo 2003 e la sentenza del 29 luglio 2004, nelle quali la Camera ha respinto la predetta eccezione. Osservano poi che l'inversione di giurisprudenza della Corte di cassazione, sulla base del quale il Governo reitera la sua eccezione, è intervenuta solo posteriormente alla decisione sulla ricevibilità e dopo che la decisione della Corte di appello resa nella fattispecie aveva acquisito l'autorità della cosa giudicata.

3. Valutazione della Corte

140. In base all'art. 1, a' sensi del quale «Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione.», l'attuazione e la sanzione dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione compete in primo luogo alle autorità nazionali. Il meccanismo di ricorso alla Corte ha dunque carattere sussidiario rispetto ai sistemi nazionali di salvaguardia dei diritti dell'uomo. Tale sussidiarietà si palesa negli artt. 13 e 35, par. 1 della Convenzione.

141. La finalità dell'art. 35, par. 1, che enuncia la regola dell'esaurimento delle vie di ricorso interne, è quella di fornire agli Stati contraenti l'opportunità di prevenire o rimuovere le pretese violazioni prima che ne sia investita la Corte (v., tra le altre, la sentenza nel caso Selmouni c. Francia, GC, par. 74). La regola dell'art. 35, par. 1, si fonda sull'ipotesi, oggetto dell'art. 13 della Convenzione (con il quale presenta forti affinità), che l'ordinamento interno offra un ricorso effettivo per la pretesa violazione (v. la sentenza nel caso Kudla c. Polonia, GC).

142. Tuttavia, le disposizioni dell'art. 35 della Convenzione richiedono soltanto l'esaurimento delle vie di ricorso interne che siano al contempo disponibili ed adeguate. Devono esistere con un sufficiente grado di certezza non solo in teoria ma anche in pratica, in difetto sarebbero prive dell'effettività e dell'accessibilità richieste (v., in particolare, la sentenza 20 febbraio 1991 nel caso Vernillo c. Francia, serie A n. 198, par. 27; la sentenza 19 febbraio 1998 nel caso Dalia c. Francia, par. 38 e la decisione nel caso Mifsud c. Francia, GC).

143. Adottando la legge Pinto, l'Italia ha introdotto un ricorso meramente indennitario nell'ipotesi di violazione del principio del termine ragionevole.

144. La Corte ha già osservato che il ricorso davanti alle Corti di appello introdotto dalla legge Pinto era accessibile e che nulla consentiva di dubitare della sua efficacia (v. la decisione nel caso Brusco c. Italia). Per di più, considerata la natura della legge Pinto e il contesto nel quale è intervenuta, la Corte ha dichiarato successivamente che era giustificato fare un'eccezione al principio generale secondo cui la condizione dell'esaurimento deve essere valutata al momento dell'introduzione del ricorso. Ciò vale non solo per i ricorsi introdotti dopo la data di entrata in vigore della legge ma anche per i ricorsi che, alla data in questione, erano già iscritti al ruolo della Corte. Aveva, in particolare, preso in considerazione la disposizione transitoria contenuta nell'art. 6 della legge Pinto, che offriva ai soggetti a giudizio italiani una reale possibilità di ottenere una riparazione della loro doglianza a livello interno per ogni ricorso pendente davanti alla Corte e non ancora dichiarato ricevibile (v. la decisione nel caso Brusco, cit.).

145. Nel presente caso, la Camera ha ritenuto che, qualora un ricorrente si dolga unicamente dell'ammontare dell'indennizzo e della differenza tra quest'ultimo e la somma che gli sarebbe stata accordata a' sensi dell'art. 41 della Convenzione, l'interessato non è obbligato, ai fini dell'esaurimento delle vie di ricorso interne, a ricorrere in Cassazione avverso la decisione della Corte di appello. Per pervenire a tale conclusione, la Camera si è fondata sull'esame di un centinaio di sentenze della Corte di cassazione, nelle quali non ha rinvenuto nessun caso in cui quest'ultima avesse preso in considerazione un ricorso vertente sul fatto che l'importo liquidato dalla Corte di appello era insufficiente in relazione al danno sostenuto o inadeguato in relazione alla giurisprudenza di Strasburgo (decisione nel caso Scordino c. Italia; v. l'estratto cit. supra par. 136).

146. Orbene, la Corte rileva che, il 26 gennaio 2004, la Corte di cassazione, a sezioni unite, ha cassato quattro decisioni concernenti casi in cui l'esistenza o l'ammontare del danno morale erano contestati. Così procedendo, ha posto il principio secondo cui «la determinazione del danno non patrimoniale effettuata dalla Corte di appello a' sensi dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, benché fondata per natura sull'equità, deve intervenire in un contesto definito del diritto, in quanto si deve far riferimento alle somme stabilite, in casi simili, dalla Corte di Strasburgo, dalle quali è consentito discostarsi, ma solo in modo ragionevole».

147. La Corte prende atto di tale inversione di giurisprudenza e apprezza l'impegno della Corte di cassazione per conformarsi alla giurisprudenza europea. Ricorda inoltre di aver ritenuto ragionevole considerare che l'inversione di giurisprudenza, e segnatamente la sentenza n. 1340 della Corte di cassazione, non poteva più essere ignorata dalla collettività a far data dal 26 luglio 2004. Di conseguenza, ha osservato che a partire da tale data si deve pretendere che i ricorrenti utilizzino tale ricorso ai fini dell'art. 35, par. 1 della Convenzione (v. la decisione 24 giugno 2004 nel caso Di Sante c. Italia, e, mutatis mutandis, la sentenza 21 ottobre 2003 nel caso Broca e Texier-Micault c. Francia, par. 20).

148. Nella fattispecie, la Grande Camera, come la Camera, constata che il termine per ricorrere in Cassazione era già decorso alla data del 26 luglio 2004 e ritiene che, in tali circostanze, i ricorrenti fossero esonerati dall'obbligo di esaurire le vie di ricorso interne.

149. Considerato quanto precede, la Corte ritiene che tale eccezione debba essere respinta.

B. Eccezione preliminare del Governo dedotta dall'assenza della qualità di «vittima»

150. Come davanti alla Camera, il Governo sostiene che accordando un'indennità ai ricorrenti, la Corte di appello di Reggio Calabria non solo ha riconosciuto la violazione del diritto ad un processo in un termine ragionevole ma ha anche riparato il danno subito. Di conseguenza, i ricorrenti hanno perduto la qualità di «vittima».

1. La decisione della Camera

151. Nella decisione sulla ricevibilità, la Camera ha affermato che, benché il giudice nazionale abbia riconosciuto la violazione, i ricorrenti potevano continuare a sostenere di essere «vittime» a' sensi dell'art. 34 della Convenzione, dato che l'indennizzo ottenuto a livello nazionale in base alla legge Pinto non era tale da riparare il danno subito.

2. Tesi delle parti

a. Il Governo

152. Secondo il Governo convenuto, i ricorrenti non sono più «vittime» della pretesa violazione poiché hanno ottenuto dalla Corte di appello una sentenza che constatava il superamento del «termine ragionevole», nonché un indennizzo.

153. Quanto alla somma ottenuta in base alla legge Pinto, non può essere rimessa in discussione dalla Corte, poiché il giudice nazionale ha deciso equitativamente e nella sfera del margine di discrezionalità di cui beneficia in materia di equa soddisfazione. La valutazione della portata dell'indennizzo esulerebbe dunque dalla competenza della Corte, in nome del principio di sussidiarietà e del margine di discrezionalità lasciato agli Stati. Al riguardo, il Governo osserva che la questione di accertare se un danno esista e quale sia la sua consistenza attiene alla valutazione delle prove da parte del giudice nazionale ed è, in linea di principio sottratta alla valutazione del giudice sovranazionale. Benché la Corte abbia certamente il potere di controllare che la decisione sottoposta al suo esame sia motivata in modo da non essere né manifestamente irragionevole, né arbitraria e da essere conforme alla logica e alle massime di esperienza realmente verificatesi nel contesto sociale, non può, per contro, imporre i propri criteri e sostituire il proprio convincimento a quello del giudice nazionale relativamente alla valutazione degli elementi probatori.

154. Inoltre, il Governo fa osservare che la Corte deve mantenere un giusto equilibrio tra l'esigenza di chiarezza ed il rispetto di principi quali il margine di discrezionalità degli Stati e il principio di sussidiarietà. La ricerca di tale equilibrio dovrebbe essere retta dalla regola generale secondo la quale a qualsiasi elemento di valutazione la cui enunciazione sia indefinita o vaga nella giurisprudenza di Strasburgo deve corrispondere il massimo rispetto per il margine di discrezionalità equivalente di cui ogni Stato ha il diritto di beneficiare senza timore di essere successivamente disapprovato dalla Corte.

155. Il Governo passa poi a spiegare i criteri utilizzati in diritto italiano in materia di danno morale. Secondo la legge Pinto, solo gli anni che superano la durata media che si possa considerare ragionevole devono essere presi in considerazione per la valutazione del danno. Inoltre l'esistenza del danno morale non deriva implicitamente dalla constatazione di violazione. Al contrario, il danno morale deve essere determinato e provato conformemente alle disposizioni pertinenti del codice civile. La Corte di cassazione ha tuttavia affermato che il danno morale era una conseguenza automatica della constatazione della violazione del termine ragionevole, e che il ricorrente non aveva da ora in poi bisogno di dimostrarlo. Secondo l'Alta giurisdizione, spetta allo Stato dimostrare il contrario, cioè fornire la prova, se del caso, che l'esorbitante temine di attesa di una sentenza giudiziaria non abbia causato ansia o disagio, ma che sia stato al contrario di vantaggio per la parte ricorrente, o che la parte ricorrente fosse consapevole di aver introdotto un procedimento o abbia dato prova di aver resistito in un grado di giudizio sulla base di argomentazioni erranee (v. la sentenza della Corte di cassazione 29 marzo-11 maggio 2004 n. 8896), come, per esempio, quando sapeva per certo sin dall'inizio che non avrebbe avuto alcuna possibilità di successo.

156. Il Governo fa infine osservare che a' sensi dell'art. 41 della Convenzione, la Corte accorda un'equa soddisfazione quando è opportuno, e, talvolta, afferma che è sufficiente la constatazione di violazione. Tale possibilità dovrebbe essere concessa anche agli Stati, che devono allo stesso modo poter modulare gli indennizzi da accordare e perfino in taluni casi non riconoscere alcun indennizzo.

157. Il Governo chiede inoltre alla Corte di illustrare i diversi elementi argomentativi che la conducono alle sue decisioni, sia nelle parti concernenti la violazione sia relativamente all'equa soddisfazione. Ritiene che, come i tribunali nazionali, la Corte dovrebbe indicare, in ogni caso paradigmatico, il numero di anni che deve essere considerato «normale» per grado di processo e la durata che può essere accettabile funzionalmente alla complessità del caso, la portata dei ritardi imputabili a ciascuna parte, la rilevanza della posta in gioco nel procedimento, l'esito di quest'ultimo ed il criterio di calcolo dell'equa soddisfazione che deriva da tali elementi.

158. In udienza, il Governo ha precisato, infine, che relativamente alle spese processuali, i ricorrenti avevano ottenuto solo un rimborso parziale dal giudice, perché una delle parti citate in giudizio non aveva la qualità di parte processuale.

159. Per tutti questi motivi, il Governo ritiene che i ricorrenti non debbano essere più considerati «vittime» della violazione conseguente alla durata eccessiva del procedimento.

b. I ricorrenti

160. I ricorrenti si ritengono comunque «vittime» della pretesa violazione, nella misura in cui la somma concessa loro dalla Corte d'appello è irrisoria e si discosta eccessivamente dai livelli di indennizzo accordati dalla Corte.

161. Richiamando la sentenza nel caso Holzinger c. Austria, n. 1 (par. 21), i ricorrenti sostengono che la Corte ha il potere di valutare l'ammontare dell'indennizzo ottenuto a livello nazionale per giudicare sulla loro qualità di vittime. Così procedendo, può fare un raffronto tra tale somma e quella che avrebbe concesso a titolo di equa soddisfazione.

162. I ricorrenti contestano la tesi secondo la quale, una volta constatata la violazione del principio del «termine ragionevole», può sussistere una mancanza di indennizzo. A loro giudizio, allorché il giudice concluda per la durata eccessiva del procedimento, ciò implica che si è «rubato del tempo» agli interessati. Orbene, poiché questo tempo non può essere restituito, si impone un indennizzo pecuniario, in assenza del quale la violazione permane. A tale proposito, i ricorrenti evocano il «danno minimo» che discende implicitamente dalla constatazione della violazione e che sarebbe uguale per tutti. A tale somma minima, occorrerebbe successivamente aggiungere le somme che tengano conto di altri fattori, quali la posta in gioco per l'interessato(a), da valutarsi caso per caso.

163. Dato che il ricorso introdotto dalla legge Pinto è unicamente indennitario, e in difetto di qualsivoglia rimedio che consenta di prevenire la violazione, i ricorrenti sostengono che l'indennizzo - perché sia considerato in grado di riparare il preteso danno - deve essere di un livello sufficiente, cioè deve rivelare un rapporto ragionevole con gli importi liquidati dalla Corte.

Peraltro, i ricorrenti fanno osservare che le somme accordate dai giudici nazionali nei casi di diffamazione o di lesioni personali sono nettamente più elevate delle somme concesse dalla Corte a titolo di danno morale nei casi di durata del processo.

164. In conclusione, una comparazione fra l'indennizzo ricevuto a livello nazionale e le somme concesse dalla Corte a titolo di equa soddisfazione è non solo possibile, ma anche necessaria.

165. I ricorrenti fanno osservare che, nel loro caso, l'indennizzo loro liquidato conformemente alla legge Pinto era di 2.450 EUR, somma che, secondo la Camera, corrisponde al 10% circa della somma che la Corte avrebbe concesso in un caso simile. Inoltre, le spese processuali poste a loro carico ammontano a 1.500 EUR, maggiorate del 20% di IVA e del 2% di CAP (contributi alla cassa di previdenza degli avvocati), cioè a 1.834,41 EUR. Pertanto, l'indennizzo realmente accordato, dedotte le spese processuali, ammonta a 614 EUR, vale a dire a 153,50 EUR ciascuno.

3. I terzi intervenienti

a. Il Governo ceco

166. Secondo il Governo ceco, la Corte dovrebbe limitarsi a verificare la conformità alla Convenzione delle conseguenze che derivano dalle scelte di politica giurisprudenziale operate dalle giurisdizioni interne e tale verifica dovrebbe essere più o meno rigorosa in funzione del margine di discrezionalità che la Corte conferisce alle autorità nazionali. Dovrebbe unicamente assicurarsi che le autorità interne, conformemente all'art. 13 della Convenzione, rispettino i principi che si deducono dalla sua giurisprudenza o applichino le disposizioni nazionali in modo da consentire agli interessati di beneficiare di un livello di protezione - dei loro diritti e delle loro libertà garantiti dalla Convenzione - superiore o equivalente a quello del quale beneficerebbero se le autorità interne applicassero direttamente le disposizioni della Convenzione. La Corte dovrebbe travalicare tale limite solo qualora i risultati a cui le autorità interne sono pervenute appaiano d'acchito arbitrari.

167. Il Governo ceco ammette che l'adeguatezza della somma concessa a livello interno è uno dei criteri di effettività di un ricorso indennitario ai sensi dell'art. 13. Tuttavia, considerato l'ampio margine di discrezionalità di cui dovrebbero beneficiare la Parti contraenti nell'attuazione dell'art. 13, ritiene che la Corte dovrebbe successivamente esercitare solo un «controllo ristretto», dunque limitato alla verifica che le autorità nazionali non abbiano inficiato con un «errore manifesto di

valutazione» il loro apprezzamento del danno morale provocato dalla durata eccessiva di un procedimento giudiziario.

168. Peraltro il Governo ceco, che vuole dotare il suo paese di una via di ricorso indennitario oltre al ricorso di natura preventiva già esistente, chiede alla Corte di fornire delle indicazioni di massima al riguardo affinché sia predisposto un ricorso che non dia adito a contestazione quanto al profilo della sua efficacia.

b. Il Governo polacco

169. Per il Governo polacco, la valutazione delle circostanze della fattispecie al fine di accertare se vi sia stato superamento del «termine ragionevole» attiene all'esame degli elementi di prova condotto dai tribunali nazionali. Ci si può dunque chiedere in che misura un organo sovranazionale possa intervenire in tale processo. È, in compenso, opinione comune che, nella maggior parte dei casi, i fatti vengono accertati dai tribunali nazionali e che la funzione della Corte si limita all'esame della conformità dei fatti con la Convenzione. Sembra che, nella propria giurisprudenza, la Corte si sia limitata a verificare se il tribunale nazionale che decide nell'ambito del procedimento interno in precedenza da esso stesso approvato abbia correttamente applicato le norme generali al caso concreto. Orbene, in assenza di indicazioni precise che consentano di valutare le circostanze e di calcolare l'ammontare dell'indennizzo, non vi è alcuna ragione di contestare le decisioni dei tribunali nazionali. È opportuno al riguardo non dimenticare la libertà di cui gode il giudice nazionale nella valutazione dei fatti e degli elementi di prova.

170. Inoltre in circostanze molto particolari di taluni casi, la sola constatazione di violazione è sufficiente a soddisfare il requisito di ricorso effettivo e costituisce una riparazione adeguata. Tale regola è stata chiaramente affermata nella giurisprudenza della Corte relativa ad altri articoli della Convenzione. Inoltre, in taluni casi, la durata eccessiva del procedimento può essere favorevole alle parti ed un eventuale indennizzo a tale titolo sarebbe dunque fondamentalmente contestabile.

c. Il Governo slovacco

171. Per il Governo slovacco, la Corte dovrebbe adottare lo stesso criterio che adotta quando valuta il carattere equo di un procedimento, questione per la quale ritiene che non le competa avere cognizione di pretesi errori di fatto o di diritto commessi da un tribunale interno, salvo se e nella misura in cui potrebbero aver leso i diritti e le libertà tutelati dalla Convenzione. Peraltro, benché la Convenzione garantisca all'art. 6 il diritto ad un processo equo, non per questo regola l'amministrazione delle prove o la loro valutazione, materia che compete, quindi, in primo luogo al diritto interno e ai tribunali nazionali. Così, allorché esamina le decisioni dei tribunali nazionali relative alle somme concesse per il danno morale derivante dalla lentezza di un procedimento, la Corte dovrebbe lasciare in merito uno spazio sufficiente al potere discrezionale dei tribunali, poiché essi si pronunciano sui ritardi dei procedimenti secondo gli stessi suoi criteri - pur essendo in una posizione migliore per analizzarne le cause e le conseguenze e dunque per determinare il danno morale equitativamente.

172. Il Governo slovacco sottolinea che le sentenze della Corte costituzionale slovacca concernenti i ritardi dei processi sono molto più puntuali delle sentenze della Corte. Quando la Corte esamina le sentenze dei tribunali nazionali relative alle somme concesse per danno morale, dovrebbe chiedersi unicamente se tali decisioni siano manifestamente arbitrarie e ingiuste, e non se le somme accordate dalla Corte in circostanze analoghe siano nettamente superiori. Peraltro, il Governo slovacco trova logico che le somme concesse dai tribunali nazionali per la lentezza del procedimento siano inferiori alle somme liquidate dalla Corte, tenuto conto del fatto che i soggetti lesi possono ottenere una riparazione effettiva e rapida nel loro Paese senza dover adire questa autorità internazionale.

4. Valutazione della Corte

a. Riferimenti al contesto particolare dei casi di durata eccessiva dei procedimenti

173. Innanzitutto, la Corte osserva che deve replicare alle osservazioni di diversi Governi sull'assenza di precisione delle sue sentenze in relazione sia alle ragioni che conducono alla constatazione della violazione, sia alle somme concesse per danno morale.

174. Tiene a precisare che, se è stata indotta a pronunciarsi su tanti casi concernenti la durata di procedimenti, ciò dipende dal fatto che alcune Parti contraenti hanno ommesso, nel corso degli anni, di conformarsi al requisito del «termine ragionevole» enunciato nell'art. 6, par. 1, e non hanno previsto vie di ricorso interne per tale tipologia di doglianza.

175. La situazione si è aggravata in seguito alla grande quantità di ricorsi provenienti da alcuni Paesi, tra cui l'Italia. La Corte ha già avuto modo di sottolineare le serie difficoltà provocate dall'incapacità dello Stato italiano di risolvere la situazione. Si è espressa al riguardo nel seguente modo:

«La Corte sottolinea, inoltre, di aver reso dal 25 giugno 1987, data della sentenza *Capuanoc. Italia* (serie A n. 119), sessantacinque sentenze dichiarative di violazione dell'art. 6, par. 1, per procedimenti protrattisi oltre il «termine ragionevole» davanti ai tribunali civili di diverse regioni italiane. Analogamente, in applicazione dei vecchi artt. 31 e 32 della Convenzione, più di millequattrocento rapporti della Commissione hanno dato luogo a constatazioni, da parte del Comitato dei Ministri, di violazione dell'art. 6 da parte dell'Italia per la medesima ragione.

La reiterazione delle violazioni constatate dimostra che vi è un cumulo di inadempienze di identica natura e molto numerose perché si possa considerarle incidenti isolati. Tali inadempienze riflettono una situazione che perdura, alla quale non si è ancora rimediato e per la quale i soggetti a giudizio non dispongono di nessuna via di ricorso interna. Tale cumulo di inadempienze è, pertanto, costitutivo di una prassi incompatibile con la Convenzione» (v. la sentenza nel caso *Bottazzi c. Italia*, GC, par. 22; la sentenza 28 luglio 1999 nel caso *Ferrari c. Italia*, GC, par. 21; la sentenza 28 luglio 1999 nel caso *A.P. c. Italia*, GC, par. 18 e la sentenza nel caso *Di Mauro c. Italia*, GC, par. 23).

176. Anche la Corte, come la Commissione, dopo avere per diversi anni valutato le cause dei ritardi imputabili alle parti nel contesto delle norme processuali italiane, ha dovuto determinarsi ad uniformare la redazione delle sue sentenze e decisioni, cosa che le ha consentito di pronunciare dopo il 1999 più di mille sentenze contro l'Italia in materia di durata dei procedimenti civili. Orbene, simile metodo ha reso necessario, in relazione alla liquidazione del danno morale nell'ambito dell'applicazione dell'art. 41, stabilire un tariffario basato sull'equità, al fine di pervenire a risultati equivalenti in casi analoghi.

Tutto ciò ha condotto la Corte a livelli di indennizzo più elevati rispetto a quelli praticati dagli organi della Convenzione prima del 1999, e che possono differire da quelli applicati in caso di constatazione di altre violazioni. Questo aumento, lungi dall'aver carattere punitivo, perseguiva un duplice obiettivo: da un lato, mirava a sollecitare lo Stato a trovare una soluzione appropriata e accessibile a tutti e, dall'altro, permetteva ai ricorrenti di non essere penalizzati a causa della mancanza di vie di ricorso interne.

177. La Corte tiene ugualmente a sottolineare che essa mantiene la stessa prassi relativamente alla valutazione dei ritardi e in materia di equa soddisfazione. Quanto alla questione del superamento del termine ragionevole, ricorda che occorre tenere in considerazione le circostanze di causa e i criteri stabiliti dalla sua giurisprudenza, in particolare la complessità del caso, il comportamento del ricorrente e quello delle autorità competenti, nonché la posta in gioco della controversia per l'interessato (v., tra molte altre, la sentenza nel caso *Comingersoll c. Portogallo* cit., par. 19). Inoltre, un'analisi più attenta delle numerose sentenze successive alla sentenza *Bottazzi* permetterà al Governo di cogliere la logica interna sottesa alle decisioni della Corte relative agli indennizzi concessi nelle sue sentenze, poiché gli importi variano esclusivamente in funzione delle circostanze particolari di ciascun caso.

b. Principi dedotti dalla giurisprudenza della Corte

178. Quanto alle osservazioni relative al principio di sussidiarietà, incluse quelle formulate dai terzi intervenienti, la Corte sottolinea che, a' sensi dell'art. 34 della Convenzione, la «Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica (...) che sostenga d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi Protocolli(...)».

179. La Corte ricorda che spetta in primo luogo alle autorità nazionali porre rimedio ad una pretesa violazione della Convenzione. In proposito, la questione se un ricorrente possa pretendersi vittima dell'inosservanza sostenuta si pone in ogni fase del procedimento secondo la Convenzione (v. la sentenza nel caso Bourdov c. Russia, par. 30).

180. La Corte ribadisce altresì che una decisione o una misura favorevole al ricorrente non è sufficiente, in linea di principio, a privarlo della qualità di «vittima», a meno che le autorità nazionali abbiano riconosciuto espressamente o nella sostanza, e successivamente riparato, la violazione della Convenzione (v., per esempio, la sentenza 15 luglio 1982 nel caso Eckle c. Germania, serie A n. 51, par. 69 ss.; la sentenza 25 giugno 1996 nel caso Amuur c. Francia, par. 36; la sentenza nel caso Dalban c. Romania, GC, par. 44 e la decisione Jensen c. Danimarca).

181. La questione se qualcuno possa continuare a dichiararsi vittima di una pretesa violazione della Convenzione comporta sostanzialmente per la Corte un esame ex post facto della situazione dell'interessato. Come ha già dichiarato in altri casi di durata del procedimento, il fatto di accertare se l'interessato abbia ottenuto un risarcimento per il danno provocatogli - equiparabile con l'equa soddisfazione di cui parla l'art. 41 della Convenzione - assume rilevanza. Dalla giurisprudenza consolidata della Corte emerge che, ove le autorità nazionali abbiano constatato una violazione e la loro decisione costituisca un rimedio adeguato e sufficiente della stessa, la parte interessata non può più rivendicare la propria qualità di vittima ai sensi dell'art. 34 della Convenzione (v. la sentenza nel caso Holzinger c. Austria, n. 1, par. 21).

182. Nei limiti in cui le parti sembrano ricollegare la questione della qualità di vittima a quella più generale dell'efficacia del ricorso, ed aspirano ad ottenere delle direttive per istituire vie di ricorso interne più efficaci possibili, la Corte si prefigge di affrontare tale aspetto da una prospettiva più ampia, fornendo indicazioni precise sulle caratteristiche che dovrebbe presentare siffatto ricorso interno, posto che, in tale tipologia di casi, la possibilità per il ricorrente di pretendersi vittima dipenderà dalla riparazione che il ricorso interno gli avrà fornito.

183. È inevitabile constatare che il miglior rimedio in assoluto è, come in molti altri ambiti, la prevenzione. La Corte ricorda che ha ripetutamente affermato che l'art. 6, par. 1, obbliga gli Stati contraenti ad organizzare il loro sistema giudiziario in modo tale da consentire ai loro organi giurisdizionali di conformarsi ai requisiti di tale disposizione, in particolare relativamente al termine ragionevole (v., fra molte altre, la sentenza 16 settembre 1996 nel caso Süßmann c. Germania, par. 55 e la sentenza nel caso Bottazzi, cit., par. 22). Quando un sistema giudiziario è lacunoso al riguardo, la soluzione più efficace è costituita da un ricorso che consenta di far accelerare il procedimento al fine di evitare la sopravvenienza di una durata eccessiva. Un simile ricorso presenta un incontestabile vantaggio rispetto ad un ricorso esclusivamente indennitario poiché evita che si debbano constatare violazioni successive per il medesimo procedimento e non si limita ad operare esclusivamente a posteriori come accade per un ricorso indennitario, quale quello previsto per esempio dalla legge italiana.

184. La Corte ha ripetutamente riconosciuto a tale genere di ricorso un carattere «effettivo» nella misura in cui consente di accelerare la decisione della giurisdizione interessata (v., tra le altre, la decisione 21 giugno 2005 nel caso Bacchini c. Svizzera; la decisione 21 giugno 2005 nel caso Kunz c. Svizzera; la decisione 21 giugno 2005 nel caso Fehr et Lauterburg c. Svizzera; la sentenza nel caso Holzinger, n. 1, cit. par. 22; la decisione nel caso Gonzalez Marin c. Spagna e la decisione nel caso Tomé Mota c. Portogallo).

185. È altresì evidente che, per i Paesi dove già esistono violazioni connesse alla durata dei procedimenti, un ricorso volto esclusivamente ad accelerare la procedura, benché auspicabile per il futuro, può non essere sufficiente a rimediare una situazione nella quale è palese che il procedimento si è già protratto per un periodo eccessivo.

186. Diversi tipi di ricorso possono rimediare alla violazione in modo adeguato. La Corte lo ha già affermato in materia penale ritenendo soddisfacente l'aver preso in considerazione la durata del procedimento per concedere una riduzione della pena in modo espresso e quantificabile (v. la sentenza 26 giugno 2001 nel caso Beck c. Norvegia, par. 27). Inoltre, alcuni Stati, quali l'Austria, la

Croazia, la Spagna, la Polonia e la Repubblica slovacca, lo hanno peraltro perfettamente compreso, scegliendo di combinare due tipi di ricorso, l'uno tendente ad accelerare il procedimento e l'altro di natura indennitaria (v., per esempio, la sentenza nel caso *Holzinger*, n. 1, cit., par. 22; la decisione nel caso *Slavicek c. Croazia*; la decisione nel caso *Fernandez-Molina Gonzalez e altri c. Spagna*, CEDH 2002-IX; la decisione 1 marzo 2005 nel caso *Michalak c. Polonia*; la decisione nel caso *Andrásik e altri c. Slovacchia*).

187. Tuttavia, gli Stati possono ugualmente scegliere di istituire unicamente un ricorso indennitario, come ha fatto l'Italia, senza che questo ricorso possa essere ritenuto privo di effettività (v. la decisione *Mifsud*, cit.).

188. La Corte ha già avuto occasione di ricordare nella sentenza *Kudla* (cit., par. 154-155) che, nel rispetto dei requisiti della Convenzione, gli Stati contraenti godono di un certo potere discrezionale in relazione al modo di garantire agli individui il ricorso richiesto dall'art. 13 e di conformarsi all'obbligo loro imposto da questa disposizione della Convenzione. Ha ugualmente insistito sul principio di sussidiarietà affinché i soggetti a giudizio non siano più sistematicamente costretti a sottoporle ricorsi che avrebbero potuto, anzitutto e, a suo parere, in maniera più adeguata, essere istruiti in seno all'ordinamento giuridico interno.

189. Pertanto, una volta che i legislatori o i tribunali nazionali hanno accettato di assumere il loro vero ruolo introducendo una via di ricorso interna, è evidente che la Corte debba trarne talune conseguenze. Allorché uno Stato abbia compiuto un passo significativo introducendo un ricorso indennitario, la Corte deve lasciargli un più ampio margine di discrezionalità perché possa organizzare tale ricorso interno in maniera coerente con il proprio sistema giuridico e le proprie tradizioni, in conformità con il livello di vita del Paese. Il giudice nazionale, in particolare, potrà più facilmente fare riferimento alle cifre accordate a livello nazionale per altri tipi di danno - quali, ad esempio, danni fisici, quelli relativi alla morte di un congiunto o quelli in materia di diffamazione - e fondarsi sul suo intimo convincimento anche se ciò porta alla liquidazione di somme inferiori a quelle stabilite dalla Corte in casi analoghi.

190. Conformemente alla propria giurisprudenza relativa all'interpretazione e all'applicazione del diritto interno, benché la Corte abbia la funzione di assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione per gli Stati contraenti a' sensi dell'art. 19 della Convenzione, non è competente ad avere cognizione dei pretesi errori di fatto o di diritto commessi da un tribunale, a meno che e nella misura in cui possono aver leso diritti e libertà garantiti dalla Convenzione. Inoltre, spetta in primo luogo alle autorità nazionali, e in particolare alle corti ed ai tribunali, interpretare e applicare il diritto interno (v. la sentenza nel caso *Jahn e altri c. Germania*, cit., par. 86).

191. La Corte è dunque chiamata a verificare se il modo in cui il diritto interno è interpretato e applicato produce delle conseguenze conformi ai principi della Convenzione, quali interpretati dalla propria giurisprudenza. Come ha giustamente rilevato la Corte di cassazione italiana, ciò vale a maggior ragione quando il diritto interno richiama esplicitamente le disposizioni della Convenzione. La predetta funzione di verifica dovrebbe essere facilitata quando si tratta di Stati che hanno effettivamente incorporato la Convenzione nel loro ordinamento giuridico, e che ne considerano le norme direttamente applicabili, dato che le giurisdizioni supreme di tali Stati si faranno carico, ordinariamente, di far rispettare i principi stabiliti dalla Corte. Pertanto, un manifesto errore di valutazione da parte del giudice nazionale può anche derivare da una erronea applicazione o interpretazione della giurisprudenza della Corte.

192. Il principio di sussidiarietà non significa che occorra rinunciare ad ogni controllo sul risultato ottenuto in seguito all'utilizzo delle vie di ricorso interne, altrimenti i diritti garantiti dall'art. 6 sarebbero svuotati di ogni contenuto. Al riguardo, è opportuno ricordare che la Convenzione ha lo scopo di proteggere diritti non teorici o illusori ma concreti ed effettivi (v. la sentenza nel caso *Principe Hans-Adam II di Liechtenstein c. Germania*, GC, par. 45). L'osservazione vale in particolare per le garanzie previste dall'art. 6, considerato il ruolo rilevante che il diritto a un processo equo, con tutte le garanzie previste da tale disposizione, riveste in una società democratica (v., *mutatis mutandis*, la sentenza nel caso *Principe Hans-Adam II di Liechtenstein*, cit., par. 45).

c. Applicazione dei predetti principi

193. Discende da quanto precede che spetta alla Corte verificare, da un lato, se vi è stato riconoscimento, da parte delle autorità, almeno in sostanza, di una violazione di un diritto tutelato dalla Convenzione e, dall'altro, se la riparazione possa essere considerata adeguata e sufficiente (v., in particolare, la decisione 14 giugno 2001 nel caso Normann c. Danimarca; la decisione 20 marzo 2003 nel caso Jensen et Rasmussen c. Danimarca e la decisione 25 novembre 2004 nel caso Nardone c. Italia).

i. La constatazione della violazione

194. La prima condizione, vale a dire la constatazione della violazione da parte delle autorità nazionali, non è contestata poiché, nell'ipotesi in cui una Corte di appello dovesse concedere un indennizzo senza aver preliminarmente accertato espressamente la violazione, si dovrebbe ritenere che tale accertamento è stato effettuato in sostanza, dato che, secondo la legge Pinto, la Corte di appello può liquidare una somma solo quando è stato superato il termine ragionevole (v. la decisione 21 ottobre 2004 nel caso Capogrossi c. Italia).

ii. Le caratteristiche della riparazione

195. Quanto alla seconda condizione, ossia la riparazione adeguata e sufficiente, la Corte ha già precisato che, anche se un ricorso è «effettivo» qualora consenta sia di accelerare la decisione dei tribunali aditi, sia di fornire alle parti una riparazione adeguata per i ritardi già accusati, tale conclusione è valida solo nei limiti in cui l'azione indennitaria costituisca essa stessa un ricorso efficace, adeguato e accessibile, che consenta di sanzionare la durata eccessiva di un procedimento giudiziario (v. la decisione nel caso Mifsud, cit.).

Non si può infatti escludere che la lentezza eccessiva del ricorso indennitario non ne comprometta il carattere adeguato (v. la decisione nel caso Paulino Tomas c. Portogallo; la decisione 2 ottobre 2001 nel caso Belinger c. Slovenia, e, mutatis mutandis, la sentenza nel caso Öneriyildiz c. Turchia, GC, par. 156).

196. Al riguardo, la Corte ricorda la propria giurisprudenza, secondo la quale il diritto di accesso ad un tribunale garantito dall'art. 6, par. 1, della Convenzione sarebbe illusorio se l'ordinamento giuridico interno di uno Stato contraente consentisse che una decisione giudiziale definitiva e obbligatoria resti inefficace in danno di una parte. L'esecuzione di una sentenza, da qualsivoglia giurisdizione promani, deve essere considerata parte integrante del «processo» a' sensi dell'art. 6 (v., in particolare, la sentenza 19 marzo 1997 nel caso Hornsby c. Grecia, par. 40 ss. e la sentenza 27 maggio 2004 nel caso Metaxas c. Grecia, par. 25).

197. La Corte ha sottolineato, in casi di durata di procedimenti civili, che l'esecuzione è la seconda fase del processo di merito e che il diritto rivendicato trova la sua effettiva soddisfazione solo nel momento dell'esecuzione (v., tra le altre, la sentenza 26 settembre 1996 nel caso Di Pede c. Italia e la sentenza 26 settembre 1996 nel caso Zappia c. Italia, rispettivamente par. 22, 24 e 26, e par. 18, 20, 22, nonché, mutatis mutandis, la sentenza 23 marzo 1994 nel caso SilvaPontes c. Portogallo, serie A n. 286 A, par. 33).

198. La Corte ha affermato, inoltre, che non è opportuno richiedere a un individuo, che ha ottenuto un credito contro lo Stato alla fine di un procedimento giudiziario, di introdurre successivamente una procedura di esecuzione forzata per ottenerne la soddisfazione. Ne consegue che il versamento tardivo delle somme dovute al ricorrente tramite la procedura di esecuzione forzata non può rimediare al prolungato rifiuto delle autorità nazionali di conformarsi alla sentenza e non costituisce una riparazione adeguata (v. la sentenza nel caso Metaxas, cit., par. 19 e la sentenza 11 dicembre 2003 nel caso Karahalios c. Grecia, par. 23). D'altronde alcuni Stati, quali la Slovacchia e la Croazia, hanno perfino previsto un termine di pagamento, ossia rispettivamente due e tre mesi (v. la decisione nel caso Andrásik e altri c. Slovacchia, cit., e la decisione nel caso Slavicekc. Croazia, cit.).

La Corte può ammettere che un'amministrazione possa aver bisogno di un lasso di tempo prima di procedere ad un pagamento; comunque, trattandosi di un ricorso indennitario volto a rimediare le

conseguenze dell'eccessiva durata dei procedimenti, tale lasso di tempo non dovrebbe in genere superare sei mesi a far data dal momento in cui la decisione di indennizzo diviene esecutiva.

199. Come la Corte ha già ampiamente ribadito, un'autorità dello Stato non può addurre a pretesto la mancanza di risorse per non onorare un debito fondato su una decisione giudiziale (v., tra numerosi altri precedenti, la sentenza nel caso Bourdov, par. 35).

200. Relativamente all'intento di avere un ricorso indennitario che rispetti il requisito di un termine ragionevole, è assolutamente concepibile che le norme processuali applicabili non siano esattamente quelle che si applicano nei casi di risarcimento ordinari. Spetta a ciascuno Stato determinare, funzionalmente alle norme applicabili nel suo sistema giudiziario, quale procedura sia la più indicata per rispettare il carattere «effettivo» che il ricorso deve assumere, per poco che tale procedura osservi i principi di equità garantiti dall'art. 6 della Convenzione.

201. Infine, la Corte trova ragionevole che in tale genere di procedura, nella quale lo Stato, a causa della cattiva organizzazione del suo sistema giudiziario, costringe in certo qual modo i soggetti a giudizio ad introdurre un ricorso indennitario, le norme in materia di spese processuali possano esser differenti e consentire così a colui che è soggetto a giudizio di non sopportare oneri eccessivi quando la sua domanda è fondata. Potrebbe sembrare paradossale che lo Stato, per mezzo di varie imposte - prima della proposizione della domanda o dopo la sentenza - riprenda con una mano ciò che ha concesso con l'altra per riparare ad una violazione della Convenzione. Tali spese non dovrebbero nemmeno essere eccessive e costituire una limitazione irragionevole al diritto a introdurre siffatta azione risarcitoria e, pertanto, una violazione al diritto di accesso ad un tribunale. Su tale aspetto, la Corte osserva che in Polonia le spese processuali dovute da un ricorrente ai fini dell'introduzione di un'azione risarcitoria gli vengono rimborsate se il suo ricorso è fondato (v. la decisione nel caso Charzynski c. Polonia).

202. Relativamente all'inosservanza del requisito del termine ragionevole, una delle caratteristiche di una riparazione idonea a privare il ricorrente della sua qualità di vittima riguarda l'importo liquidatogli in esito al ricorso interno. La Corte ha già avuto modo di precisare che lo status di vittima di un ricorrente può dipendere dall'ammontare dell'indennizzo che gli è stato accordato a livello nazionale per la situazione di cui si duole davanti alla Corte (v. la decisione 14 giugno 2001 nel caso Normann c. Danimarca, e la decisione nel caso Jensen e Rasmussen c. Danimarca, cit.).

203. In tema di danno patrimoniale, la giurisdizione interna è chiaramente in una posizione migliore per determinarne l'esistenza e l'ammontare. Tale aspetto, d'altronde, non è stato contestato né dalle parti né dagli intervenienti.

204. Quanto al danno morale, la Corte - al pari della Corte di cassazione italiana - considera come punto di partenza la presunzione semplice, che ammette prova contraria, secondo cui la durata eccessiva di un procedimento provoca un danno morale. La Corte ammette anche che, in alcuni casi, la durata del procedimento comporta un danno morale minimo, o addirittura nullo (v. la decisione nel caso Nardone c. Italia, cit.). Il giudice interno dovrà allora giustificare la sua decisione motivandola adeguatamente.

205. Inoltre, secondo la Corte, il livello di indennizzo dipende dalle caratteristiche e dall'effettività del ricorso interno.

206. La Corte può, del resto, accettare pienamente che uno Stato che si è dotato di diversi ricorsi, di cui uno volto ad accelerare la procedura e uno di natura indennitaria, e le cui decisioni, conformemente alla tradizione giuridica e al livello di vita del Paese, sono rapide, motivate, ed eseguite con celerità, accordi somme che, pur essendo inferiori a quelle stabilite dalla Corte, non sono irragionevoli (v. la decisione 10 ottobre 2004 nel caso Dubjakova c. Slovacchia). Nondimeno, quando i requisiti specificati supra non sono stati tutti rispettati dal ricorso interno, è possibile che l'importo a partire dal quale colui che è soggetto a giudizio potrà ancora pretendersi «vittima» sia più elevato.

207. È, del pari, possibile ritenere che il giudice che determina l'ammontare dell'indennizzo riconosca il proprio ritardo e che, di conseguenza, al fine di non penalizzare ulteriormente il ricorrente, accordi una riparazione particolarmente elevata onde compensare tale ulteriore ritardo.

iii. L'applicazione al caso di specie

208. Il termine di quattro mesi previsto dalla legge Pinto rispetta il requisito di celerità richiesto da un ricorso effettivo. Nella fattispecie, l'esame del ricorso «Pinto» da parte della Corte di appello di Reggio Calabria è durato dal 18 aprile 2002 al 27 luglio 2002, ossia meno di quattro mesi, ciò che è conforme alla durata stabilita dalla legge.

209. Nel caso in esame, i ricorrenti non hanno sostenuto ritardi nel pagamento dell'indennizzo accordato. La Corte insiste ugualmente sul fatto che, per essere efficace, un ricorso indennitario deve essere accompagnato da disposizioni finanziarie adeguate affinché possa essere data esecuzione, nei sei mesi successivi la data del deposito in cancelleria, alle decisioni di indennizzo delle Corti di appello, che, secondo la legge Pinto, sono immediatamente esecutive (art. 3 par. 6 della legge Pinto).

210. Per quanto riguarda le spese processuali, i ricorrenti hanno dovuto sopportare spese corrispondenti a circa due terzi dell'indennizzo concesso. Al riguardo, la Corte ritiene che l'ammontare delle spese processuali, e in particolare di talune spese fisse (come quelle relative alla registrazione della sentenza), possono ridurre fortemente gli sforzi fatti dai ricorrenti per ottenere un indennizzo.

211. Per valutare l'importo dell'indennizzo concesso dalla Corte di appello, la Corte esamina, sulla base degli elementi di cui dispone, ciò che essa avrebbe accordato nella medesima situazione per il periodo preso in considerazione dalla giurisdizione interna.

212. Secondo i documenti prodotti dalle parti per l'udienza, non vi è sproporzione, in Italia, tra le somme versate a titolo di danno morale agli eredi in caso di decesso di un congiunto, o quelle concesse per danni fisici o ancora in materia di diffamazione, e gli importi concessi generalmente dalla Corte a' sensi dell'art. 41 nei casi di durata dei procedimenti. Così, il livello di indennizzo generalmente accordato dalle Corti di appello nel contesto dei ricorsi Pinto non può essere giustificato da tale genere di considerazioni.

213. Anche se il metodo di calcolo previsto dal diritto interno non corrisponde esattamente ai criteri enunciati dalla Corte, un'analisi della giurisprudenza dovrebbe permettere il riconoscimento da parte delle Corti di appello di somme che non sono irragionevoli rispetto a quelle attribuite dalla Corte in casi simili.

214. Nella fattispecie, la Corte rileva che la Corte di appello non ha affermato che il comportamento dei ricorrenti ha avuto una influenza significativa sulla durata del procedimento. Non ha nemmeno rilevato che il caso fosse particolarmente complesso. Nella sua decisione, sembra che abbia preso in considerazione solo la durata eccessiva, valutata in tre anni e sei mesi, e la posta in gioco della controversia. La Corte ricorda che la posta in gioco non può essere valutata prendendo unicamente in considerazione il risultato finale, altrimenti i procedimenti ancora pendenti non avrebbero valore. Si deve tenere conto dell'interesse globale della controversia per il ricorrente.

Quanto all'importo accordato, sembrerebbe che attribuendo 2.450 EUR per tre anni e mezzo di ritardo, la tariffa annua sia di 700 EUR, ossia 175 EUR per ciascun ricorrente. La Corte osserva che tale importo rappresenta all'incirca il 10% di quello che essa generalmente concede nei casi italiani simili. Tale fattore, da solo, sfocia in un risultato manifestamente irragionevole rispetto alla sua giurisprudenza. La Corte si ripropone di tornare sulla questione nel contesto dell'art. 41 (par. 272-273 infra).

215. In conclusione, e tenuto conto del fatto che diversi requisiti non sono stati soddisfatti, la Corte osserva che la riparazione si è rivelata insufficiente. Non essendo stata soddisfatta la seconda condizione, ossia una riparazione adeguata e sufficiente, la Corte ritiene che i ricorrenti possano nella fattispecie pretendersi ancora «vittime» di una violazione del requisito del «termine ragionevole».

216. Pertanto, tale eccezione del Governo deve essere parimenti respinta.

C. Sul rispetto dell'art. 6, par. 1 della Convenzione

217. Nella propria sentenza, la Camera ha concluso per la violazione dell'art. 6, par. 1, perché la durata del processo non corrispondeva al requisito del «termine ragionevole» e vi era ancora una manifestazione della prassi citata nella sentenza Bottazzi (par. 69-70 della sentenza della Camera).

218. I ricorrenti si dolgono dell'ammontare irrisorio del risarcimento concesso. Inoltre, non vedono come la legge Pinto potrebbe prevenire la reiterazione delle violazioni e ricordano che il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ritiene che in Italia la situazione dei casi di durata dei procedimenti sia ancora molto grave. Di conseguenza, chiedono alla Grande Camera di confermare la formulazione della sentenza della Camera.

219. Il Governo contesta la formulazione adottata nella sentenza Bottazzi (cit. supra par. 22) relativamente l'esistenza di una «prassi» contraria alla Convenzione, poiché nella fattispecie non vi sarebbe tolleranza da parte dello Stato, avendo quest'ultimo adottato numerose misure, tra cui la legge Pinto, per prevenire la reiterazione delle violazioni.

1. Periodo da prendere in considerazione

220. La Corte ricorda che dalla propria giurisprudenza relativa all'intervento di terzi nei procedimenti civili si ricava la seguente distinzione: quando un ricorrente è intervenuto nella procedura interna esclusivamente a titolo personale, il periodo da prendere in considerazione comincia a decorrere da quella data, mentre, se il ricorrente si è costituito parte nella causa nella qualità di erede, può dolersi di tutta la durata del procedimento (v., da ultimo, la sentenza 19 maggio 2005 nel caso M. Ö. c. Turchia, par. 25).

221. Il periodo da prendere in considerazione è dunque iniziato il 25 maggio 1990, con la citazione dei convenuti da parte di A. Scordino davanti alla Corte di appello di Reggio Calabria, per concludersi il 7 dicembre 1998, data del deposito in cancelleria della sentenza della Corte di cassazione. È dunque durato poco più di otto anni e mezzo per due gradi di giudizio.

2. Carattere ragionevole della durata del procedimento

222. La Corte ha già ricordato le ragioni che l'hanno condotta a concludere nelle quattro sentenze contro l'Italia del 28 luglio 1999 (la sentenza nel caso Bottazzi, par. 22, la sentenza nel caso Ferrari, par. 21, la sentenza nel caso A.P., par. 18, la sentenza nel caso Di Mauro, par. 23) per l'esistenza di una prassi in Italia (par. 175 supra).

223. Constata che, come sottolinea il Governo, da allora è stata introdotta una via di ricorso interna. Tuttavia, questa non ha risolto il problema di fondo, vale a dire il fatto che la durata dei procedimenti in Italia continua ad essere eccessiva. Non sembra che i rapporti annuali del Comitato dei Ministri sulla durata eccessiva dei procedimenti giudiziari in Italia (v., tra l'altro, il documento CM/Inf/DH(2004)23 rivisto e la Risoluzione interinale ResDH(2005)114) rivelino importanti sviluppi in materia. Come i ricorrenti, la Corte non individua in che modo l'introduzione della via di ricorso interna «Pinto» consenta di eliminare le eccessive durate dei procedimenti. Ha certamente evitato alla Corte di constatare tali violazioni, ma tale incombenza è stata semplicemente trasferita alle Corti di appello già oberate. Per di più, vista la sussistenza di specifiche discrasie tra la giurisprudenza della Corte di cassazione e quella della Corte, quest'ultima è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi sull'esistenza di tali violazioni.

224. La Corte ricorda che l'art. 6, par. 1, della Convenzione obbliga gli Stati contraenti ad organizzare i loro tribunali in modo tale da consentire loro di conformarsi ai requisiti di tale disposizione. Tiene a ribadire l'importanza che conferisce al fatto che la giustizia non venga amministrata con ritardi tali che ne compromettano l'efficacia e la credibilità (v. la sentenza nel caso Bottazzi, cit., par. 22). La situazione dell'Italia in proposito non è sufficientemente mutata per rimettere in discussione la valutazione secondo la quale il cumulo di inadempienze è costitutivo di una prassi incompatibile con la Convenzione.

225. La Corte osserva che nella fattispecie la Corte di appello ha constatato un superamento del termine ragionevole. Tuttavia, il fatto che la procedura «Pinto», esaminata complessivamente, non ha privato i ricorrenti della loro qualità di «vittime» costituisce una circostanza aggravante nel

contesto della violazione dell'art. 6, par. 1, per superamento del termine ragionevole. La Corte dovrà, dunque, tornare su tale questione sotto il profilo dell'art. 41.

226. Dopo aver esaminato i fatti alla luce delle informazioni fornite dalle parti e della predetta prassi, e tenuto conto della propria giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che nella fattispecie la durata del procedimento in contestazione sia eccessiva e non corrisponda al requisito del «termine ragionevole».

227. Pertanto, vi è stata violazione dell'art. 6, par. 1.

IV. Sull'applicazione degli artt. 46 e 41 della Convenzione

A. L'art. 46 della Convenzione

228. A' sensi di tale disposizione:

«1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti.

2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l'esecuzione».

1. L'indennità di espropriazione

229. Le conclusioni della Corte implicano in sé che la violazione del diritto dei ricorrenti, come garantito dall'art. 1 del Protocollo n. 1, scaturisce da un problema molto diffuso e che deriva da una disfunzione della legislazione italiana, e che ha riguardato, e può ancora riguardare in futuro, un gran numero di persone. L'ostacolo ingiustificato all'ottenimento di una indennità di espropriazione «ragionevolmente in rapporto con il valore del bene» non è stato causato da un incidente isolato, né è imputabile al corso particolare degli eventi nel caso degli interessati: risulta dall'applicazione di una legge nei confronti di una categoria precisa di cittadini, e cioè le persone interessate dall'espropriazione di terreni.

230. L'esistenza e il carattere sistemico di tale problema non sono stati riconosciuti dalle autorità giudiziarie italiane. Ciononostante, alcuni passi delle sentenze della Corte costituzionale n. 223 del 1983 e n. 283 e n. 442 del 1993, nei quali invita il legislatore ad elaborare una legge che consenta un indennizzo coerente (serio ristoro) e giudica l'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 compatibile con la Costituzione in ragione del suo carattere urgente e provvisorio, indicano che l'Alta giurisdizione ha individuato l'esistenza di un problema strutturale sotteso, al quale il legislatore dovrebbe trovare una soluzione.

La Corte è del parere che i fatti di causa denotano una lacuna nell'ordinamento giuridico italiano, in conseguenza della quale una intera categoria di cittadini si sono visti, e si vedono tuttora, privati del loro diritto al rispetto dei loro beni. Ritiene altresì che le lacune del diritto individuate nel caso particolare dei ricorrenti possono dar luogo in futuro a numerosi ricorsi fondati, tenuto conto altresì del fatto che il Testo unico sull'espropriazione ha codificato i criteri di indennizzo introdotti dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992.

231. Nel contesto delle misure volte a garantire l'effettività del meccanismo istituito dalla Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa ha adottato il 12 maggio 2004 una Risoluzione (Res(2004)3) sulle sentenze che rivelano un problema strutturale sottostante, nella quale, dopo aver sottolineato l'interesse ad aiutare lo Stato interessato ad identificare i problemi sottesi e le misure di esecuzione necessarie (settimo paragrafo del Preambolo), invita la Corte «ad identificare nelle sentenze nelle quali constata una violazione della Convenzione ciò che, a suo giudizio, rivela un problema strutturale sottostante e la fonte di tale problema, in particolare quando può dar luogo a numerosi ricorsi, in modo da aiutare gli Stati a trovare la soluzione adeguata e il Comitato dei Ministri a sorvegliare l'esecuzione delle sentenze» (par. I della Risoluzione). Tale Risoluzione deve essere collocata nel contesto dell'aumento del carico di lavoro della Corte, in ragione in particolare di una serie di casi che scaturiscono dalla medesima causa strutturale o sistemica.

232. Al riguardo, la Corte attira l'attenzione sulla Raccomandazione del Comitato dei Ministri del 12 maggio 2004 (Rec (2004) 6) sul miglioramento dei ricorsi interni, nella quale quest'ultimo ha ricordato che, oltre all'obbligo a' sensi dell'art. 13 della Convenzione di fornire a chiunque abbia una

doglianza sostenibile un ricorso effettivo davanti ad una istanza nazionale, gli Stati hanno un obbligo generale di rimediare ai problemi sottesi alle violazioni constatate. Sottolineando che il miglioramento dei ricorsi a livello nazionale, particolarmente in materia di casi ripetitivi, dovrebbe anche contribuire a ridurre il carico di lavoro della Corte, il Comitato dei Ministri ha raccomandato agli Stati membri di riesaminare, a seguito di sentenze della Corte che rivelano lacune strutturali o generali nel diritto o nella prassi dello Stato, l'effettività dei ricorsi esistenti e, «se del caso, istituire ricorsi effettivi onde evitare che casi ripetitivi siano portati davanti alla Corte».

233. Prima di esaminare le domande di equa soddisfazione presentate dal ricorrente a' sensi dell'art. 41 della Convenzione, e considerate le circostanze della fattispecie nonché l'aumento del proprio carico di lavoro, la Corte si propone di esaminare quali conseguenze possano essere dedotte dall'art. 46 della Convenzione per lo Stato convenuto. Ricorda che a' sensi dell'art. 46 le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive rese dalla Corte nelle controversie nelle quali sono parti, mentre il Comitato dei Ministri è incaricato di sorvegliare l'esecuzione di tali sentenze. Ne deriva in particolare che, quando la Corte constata una violazione, lo Stato convenuto ha l'obbligo giuridico non solo di versare agli interessati le somme riconosciute a titolo di equa soddisfazione prevista dall'art. 41, ma anche di scegliere, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, le misure generali e/o, se necessario, individuali da introdurre nel proprio ordinamento giuridico interno per porre fine alla violazione constatata dalla Corte e, per quanto possibile, eliminarne le conseguenze. Lo Stato convenuto resta libero, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, di scegliere gli strumenti per adempiere l'obbligo giuridico concernente l'art. 46 della Convenzione, nei limiti in cui tali strumenti siano compatibili con le conclusioni contenute nella sentenza della Corte (v., *mutatis mutandis*, la sentenza nel caso Scozzari e Giunta c. Italia, GC, par. 249 e la sentenza nel caso Broniowski c. Polonia, GC, par. 192).

234. Inoltre, emerge dalla Convenzione, e segnatamente dal suo art. 1, che nel ratificare la Convenzione, gli Stati contraenti si impegnano a fare in modo che il loro diritto interno sia compatibile con essa (v. la sentenza nel caso Maestri c. Italia, GC, par. 47).

235. La Corte ha già rilevato che la violazione constatata nella fattispecie discendeva da una situazione che concerneva un gran numero di persone, e cioè la categoria di privati che hanno subito una espropriazione di terreno (par. 99-104 supra). La Corte è già stata investita di qualche dozzina di ricorsi presentati dalle persone interessate da una espropriazione alla quale si applicano i criteri di indennizzo contestati. Questa è non solo una circostanza aggravante relativamente alla responsabilità dello Stato sotto il profilo della Convenzione a causa di una situazione passata o attuale, ma anche una minaccia per l'effettività, in futuro, del meccanismo posto in essere dalla Convenzione.

236. Benché, in linea di principio, non spetti alla Corte stabilire quali possano essere le misure di riparazione adeguate affinché lo Stato convenuto adempia gli obblighi discendenti dall'art. 46 della Convenzione, considerata la situazione di natura strutturale che constata, la Corte osserva che misure generali a livello nazionale si impongono incontestabilmente nell'ambito dell'esecuzione della presente sentenza, misure che devono prendere in considerazione le numerose persone coinvolte. Soprattutto, le misure adottate devono essere tali da rimediare alla lacuna strutturale dalla quale deriva la constatazione di violazione formulata dalla Corte, in modo che il sistema istituito dalla Convenzione non sia sovraccaricato da un grande numero di ricorsi che scaturiscono dalla medesima causa. Simili misure devono quindi comprendere un meccanismo che offra alle persone lese una riparazione per la violazione della Convenzione accertata nella presente sentenza relativamente ai ricorrenti. In proposito, la Corte ha l'intento di facilitare l'eliminazione rapida ed effettiva di una disfunzione constatata nel sistema nazionale di protezione dei diritti dell'uomo. Una volta identificata tale carenza, spetta alle autorità nazionali, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, adottare, retroattivamente se occorre, (v. la sentenza nel caso Bottazzi c. Italia, GC, par. 22; la sentenza nel caso Di Mauro c. Italia, GC, par. 23 e la Risoluzione interinale del 25 ottobre 2000 del Comitato dei Ministri ResDH (2000) 135 [durata eccessiva dei procedimenti giudiziari in Italia: misure di carattere generale]; v., anche, la decisione nel caso Brusco c. Italia, la decisione nel

caso Giacometti e altri c. Italia), le misure di riparazione necessarie conformemente al principio di sussidiarietà della Convenzione di modo che la Corte non debba reiterare la sua constatazione di violazione in una lunga serie di casi analoghi.

237. Per aiutare lo Stato convenuto a soddisfare gli obblighi che discendono dall'art. 46, la Corte ha tentato di indicare la tipologia di misure che lo Stato italiano potrebbe adottare per porre fine alla situazione strutturale constatata nella fattispecie. Ritiene che lo Stato convenuto dovrebbe, anzitutto, eliminare tutti gli ostacoli all'ottenimento di una indennità in rapporto ragionevole con il valore del bene espropriato, e garantire anche con misure legislative, amministrative e finanziarie adeguate la realizzazione effettiva e rapida del diritto in questione con riguardo ad altri richiedenti interessati da espropriazioni, conformemente ai principi di protezione dei diritti patrimoniali enunciati dall'art. 1 del Protocollo n. 1, in particolare ai principi applicabili in materia di indennizzo (par. 93-98 supra).

2. La durata eccessiva del procedimento

238. Davanti alla Corte sono attualmente pendenti centinaia di casi relativi agli indennizzi concessi dalle Corti di appello nel contesto della procedura «Pinto», prima dell'inversione di giurisprudenza della Corte di cassazione. In tali casi, sono in discussione l'ammontare dell'indennizzo e/o il ritardato pagamento delle somme in questione. Pur prendendo atto con soddisfazione della favorevole evoluzione della giurisprudenza italiana, e segnatamente della recente sentenza delle sezioni unite, la Corte nota con rammarico che, se è stata corretta una carenza fonte di violazione, ne appare un'altra collegata alla prima: il ritardo nell'esecuzione delle decisioni. Non può insistere a sufficienza sul fatto che gli Stati devono dotarsi degli strumenti necessari e sufficienti perché siano garantiti tutti gli aspetti che consentono alla giustizia di essere effettiva.

239. Nella Raccomandazione del 12 maggio 2004 (Rec. (2004) 6) il Comitato dei Ministri si è compiaciuto del fatto che la Convenzione sia stata incorporata nell'ordinamento giuridico interno di tutti gli Stati Parte, pur raccomandando agli Stati membri di assicurarsi dell'esistenza di ricorsi interni e della loro effettività. Al riguardo, la Corte tiene a sottolineare che, se l'esistenza di un ricorso è necessaria, non è di per sé sufficiente. Occorre, inoltre, che i tribunali nazionali abbiano la possibilità in diritto interno di applicare direttamente la giurisprudenza europea e che la loro conoscenza di tale giurisprudenza sia favorita dallo Stato in questione. La Corte richiama sul punto il contenuto della Raccomandazione del Comitato dei Ministri sulla pubblicazione e la diffusione negli Stati membri del testo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della giurisprudenza della Corte (Rec. (2002)13) del 18 dicembre 2002) e sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'insegnamento universitario e la formazione professionale (Rec. (2004)4 del 12 maggio 2004), senza trascurare la Risoluzione del Comitato dei Ministri (Res. (2002)12) che istituisce la CEPEG (Commissione europea per l'efficacia della giustizia) e il fatto che al Vertice di Varsavia del maggio 2005 i capi di Stato e di Governo degli Stati membri hanno deciso di sviluppare le funzioni di valutazione e di assistenza della CEPEG.

Nella stessa Raccomandazione del 12 maggio 2004 (Rec. (2004)6) il Comitato dei Ministri ha altresì ricordato che gli Stati hanno l'obbligo generale di porre rimedio ai problemi sottesi alle violazioni constatate.

240. Pur ribadendo che lo Stato convenuto resta libero, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, di scegliere gli strumenti per adempiere l'obbligo giuridico derivante dall'art. 46 della Convenzione, nei limiti in cui tali strumenti siano compatibili con le conclusioni contenute nella sentenza della Corte (v. la sentenza nel caso Broniowski c. Polonia, GC, par. 192), e pur senza voler definire quali possano essere le misure che devono essere adottate dallo Stato convenuto per soddisfare gli obblighi discendenti dall'art. 46 della Convenzione, la Corte attira l'attenzione sulle condizioni indicate supra (par. 173-216) quanto alla possibilità per una persona di potere ancora pretendersi «vittima» in tale genere di casi.

La Corte invita lo Stato convenuto ad adottare tutte le misure necessarie per fare in modo che le decisioni nazionali siano non solo conformi alla giurisprudenza della Corte ma anche eseguite nei sei mesi successivi al loro deposito in cancelleria.

B. Art. 41 della Convenzione

241. In base all'art. 41 della Convenzione:

«Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente interessata non permette che una parziale riparazione di tale violazione, la Corte, se necessario, accorda alla parte lesa un'equa soddisfazione».

1. Danno patrimoniale

a. La sentenza della Camera

242. Nella propria sentenza (par. 111-112), la Camera si è così espressa: «La Corte ha appena constatato che l'espropriazione subita dai ricorrenti soddisfaceva la condizione di legalità e non era arbitraria. L'atto del Governo italiano che la Corte ha ritenuto contrario alla Convenzione è una espropriazione che sarebbe stata legittima se fosse stato versato un indennizzo ragionevole. La Corte non ha nemmeno concluso per l'illegalità dell'applicazione dell'imposta del 20% in quanto tale, ma ha tenuto conto di questo elemento nella valutazione del caso. Infine, la Corte ha constatato la violazione del diritto ad un processo equo dei ricorrenti in ragione dell'applicazione al loro caso dell'art. 5 bis.

Tenuto conto di tali elementi, e decidendo in equità, la Corte ritiene ragionevole accordare ai ricorrenti la somma di 410.000 EUR».

b. Tesi delle parti

i. I ricorrenti

243. I ricorrenti chiedono una somma corrispondente alla differenza tra l'indennità che avrebbero percepito a' sensi della legge n. 2359 del 1865 e quella che è stata concessa loro conformemente all'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992. Tale somma ammontava a 123.815,56 EUR nel 1983, anno dell'espropriazione. A tale somma occorrerebbe aggiungere l'interesse legale capitalizzato fino al 2005 (297.849,76 EUR) nonché la rivalutazione (198.737,84 EUR). Così, il capitale rivalutato nel 2005 e aumentato degli interessi ammonta a 620.403,16 EUR. I ricorrenti contestano la sentenza della Camera per il fatto che essa non avrebbe accordato alcuna somma a titolo di interessi.

244. Inoltre, i ricorrenti chiedono il rimborso dell'imposta del 20% applicata sull'indennità di espropriazione, con rivalutazione e interessi fino al 2005. Tale somma ammonta a 137.261,34 EUR.

ii. Il Governo convenuto

245. Il Governo ritiene che, considerate le proprie argomentazioni sul merito, nessuna somma debba essere accordata a' sensi dell'art. 41 della Convenzione. Nel caso in cui la Corte fosse di parere contrario, il Governo ritiene che l'equa soddisfazione debba essere limitata ad una somma calcolata con la massima prudenza e dovrà essere certamente inferiore a quella fissata dalla Camera nonché al valore di mercato del terreno.

c. Valutazione della Corte

246. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione comporta per lo Stato convenuto l'obbligo giuridico di porre fine alla violazione e di rimuoverne le conseguenze in modo da ripristinare per quanto possibile la situazione preesistente (v. la sentenza nel caso Iatridis c. Grecia (equa soddisfazione), GC, par. 32).

247. Gli Stati contraenti, parti ad una controversia, sono in linea di principio liberi di scegliere gli strumenti che useranno per conformarsi ad una sentenza che constata una violazione. Tale potere discrezionale di esecuzione di una sentenza riflette la libertà di scelta che correde l'obbligo primario imposto dalla Convenzione agli Stati contraenti: assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà garantiti (art. 1). Qualora la natura della violazione consenta un restitutio in integrum spetta allo Stato convenuto eseguirla, poiché la Corte non ha né la competenza né la possibilità pratica per farlo personalmente. Qualora, invece, il diritto nazionale non consenta o consenta solo parzialmente di rimuovere le conseguenze della violazione, l'art. 41 legittima la Corte ad accordare, se del caso, alla parte lesa la soddisfazione che le sembra adeguata (v. la sentenza nel caso Brumarescu c. Romania, equa soddisfazione, GC, par. 20).

248. La Corte ha dichiarato che l'ingerenza contestata soddisfaceva la condizione di legalità e non era arbitraria (par. 79-80 supra). L'atto del Governo italiano che ha ritenuto incompatibile con la Convenzione era un'espropriazione che sarebbe stata legittima se fosse stato versato un indennizzo

adeguato (par. 99-104 supra). Inoltre, la Corte ha constatato che l'applicazione retroattiva dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 aveva privato i ricorrenti della possibilità offerta dall'art. 39 della legge n. 2359 del 1865, applicabile nella fattispecie, di ottenere un indennizzo corrispondente al valore di mercato del bene (par. 127-133 supra).

249. Nel caso in esame, la Corte ritiene che la natura delle violazioni constatate non le consente di applicare il principio della restituito in integrum (v., a contrario, la sentenza nel caso Papamichalopoulos e al. c. Grecia, equa soddisfazione, cit.). Si tratta pertanto di accordare un indennizzo per equivalente.

250. La liceità di simile spoglio si ripercuote necessariamente sui criteri che devono essere utilizzati per quantificare la riparazione dovuta dallo Stato convenuto, dato che le conseguenze economiche di una occupazione lecita non possono essere assimilate a quelle di uno spoglio illecito (v. la sentenza nel caso ex Re di Grecia e altri c. Grecia, equa soddisfazione, GC, par. 75).

251. La Corte ha adottato una posizione molto simile nel caso Papamichalopoulos (v. la sentenza 31 ottobre 1995 nel caso Papamichalopoulos c. Grecia, equa soddisfazione, serie A n. 330 B, par. 36 e 39). Ha concluso per una violazione a causa di una espropriazione di fatto irregolare (occupazione dei terreni da parte della marina greca dal 1967) che durava da più di 25 anni alla data della sentenza di merito resa il 24 giugno 1993.

La Corte ingiungeva, di conseguenza, allo Stato greco di versare ai ricorrenti, per danno e mancato godimento da quando le autorità avevano preso possesso di tali terreni, il valore attuale dei terreni maggiorato del plusvalore costituito dall'esistenza di taluni immobili che erano stati edificati dopo l'occupazione.

252. La Corte ha seguito questo stesso criterio in due casi italiani concernenti due espropriazioni non conformi al principio della preminenza del diritto. Nel primo di tali casi (v. la sentenza 30 ottobre 2003 nel caso Belvedere Alberghiera s.r.l. c. Italia, equa soddisfazione, par. 34-36), ha affermato:

«Dato che è l'illegittimità intrinseca dell'espropriazione che ha dato origine alla violazione constatata, l'indennizzo deve necessariamente rispecchiare il valore pieno e intero dei beni.

Relativamente al danno patrimoniale, la Corte ritiene di conseguenza che l'indennizzo da liquidare alla ricorrente non debba essere limitato al valore che aveva la sua proprietà alla data dell'occupazione. Per tale ragione ha invitato il perito a fare una stima anche del valore attuale del fondo in oggetto e degli altri danni.

La Corte decide che lo Stato dovrà versare all'interessata il valore attuale del fondo. Tale importo sarà maggiorato di una somma per il mancato godimento del fondo da quando le autorità hanno preso possesso del fondo nel 1987 e per la svalutazione dell'immobile. Inoltre, in assenza di osservazioni del Governo sulla perizia, occorre liquidare una somma per il mancato guadagno nell'attività alberghiera».

253. Nel secondo dei predetti casi (v. la sentenza 11 dicembre 2003 nel caso Carbonara e Ventura c. Italia, equa soddisfazione, par. 40-41), la Corte ha dichiarato:

«Relativamente al danno patrimoniale, la Corte ritiene di conseguenza che l'indennizzo da liquidare ai ricorrenti non debba essere limitato al valore che aveva la loro proprietà alla data dell'occupazione. Per tale ragione ha invitato il perito a fare una stima anche del valore attuale del fondo in oggetto. Tale valore non dipende da condizioni ipotetiche, il che accadrebbe se si trovasse oggi nello stesso stato del 1970. Scaturisce chiaramente dalla relazione di perizia che da allora il predetto terreno ed il suo immediato circondario - che disponevano, come nel loro caso, di una potenzialità di sviluppo urbanistico - sono stati valorizzati dalla costruzione di edifici, fra cui la scuola.

La Corte decide che lo Stato dovrà versare agli interessati, per danno e mancato godimento da quando la pubblica amministrazione ha preso possesso del terreno nel 1970, il valore attuale dei terreni maggiorato del plusvalore costituito dall'esistenza dell'immobile edificato dopo l'occupazione.

Quanto alla determinazione dell'ammontare di tale indennizzo, la Corte conferma le conclusioni della relazione peritale sulla valutazione esatta del danno subito. L'importo ammonta a 1.385.394,60 euro».

254. Dall'analisi dei tre succitati casi, tutti relativi al caso di occupazione di per sé illegittima, emerge che al fine di riparare integralmente il danno subito la Corte ha concesso somme che tenevano conto del valore venale del terreno in rapporto al mercato immobiliare attuale. Inoltre, ha cercato di compensare il mancato guadagno tenendo conto del potenziale del terreno in causa, calcolato, se del caso, prendendo come base il costo di costruzione degli immobili edificati dall'espropriante.

255. Diversamente dalle somme liquidate nei succitati casi, l'indennizzo da determinare nel caso di specie, non dovrà rispecchiare l'idea di una rimozione totale delle conseguenze dell'ingerenza contestata. Infatti, nel caso in esame, è l'assenza di un indennizzo adeguato e non l'illegittimità intrinseca dell'occupazione del terreno che è stata all'origine della violazione constatata a' sensi dell'art. 1 del Protocollo n. 1.

256. Per determinare l'ammontare della riparazione adeguata, che non deve necessariamente riflettere il valore pieno ed integrale dei beni, la Corte deve ispirarsi ai criteri generali enunciati nella sua giurisprudenza relativa all'art. 1 del Protocollo n. 1 e secondo i quali, senza il versamento di una somma ragionevolmente correlata al valore del bene, una privazione di proprietà costituirebbe ordinariamente un'ingerenza sproporzionata che non si può giustificare a' sensi dell'art. 1 del Protocollo n. 1 (v. la sentenza nel caso James e altri c. Regno Unito, cit., par. 54). La Corte ribadisce che nei numerosi casi di espropriazione legittima, come l'espropriazione isolata di un terreno ai fini della costruzione di una strada o per altri fini di «pubblica utilità», solo un indennizzo integrale può essere considerato ragionevolmente in rapporto con il valore del bene (v. la sentenza nel caso ex Re di Grecia e altri c. Grecia, equa soddisfazione, cit., par. 36). Tuttavia scopi legittimi di «pubblica utilità», quali quelli perseguiti da misure di riforma economica o di giustizia sociale possono militare per un rimborso inferiore al pieno valore venale (ibid.).

257. Nel caso in esame, la Corte ha appena constatato che il «giusto equilibrio» non è stato rispettato, considerato il livello di indennizzo ampiamente inferiore al valore venale del terreno e l'assenza di motivi di «pubblica utilità» che consentano di derogare alla regola enunciata al par. 95 supra, secondo la quale, in assenza dei predetti motivi, e in caso di «espropriazione isolata», l'indennizzo adeguato è quello che corrisponde al valore del bene (par. 99-104 supra).

Ne consegue che l'indennità di espropriazione adeguata nella fattispecie avrebbe dovuto corrispondere al valore venale del bene. La Corte di conseguenza accorderà una somma corrispondente alla differenza tra il valore del terreno e l'indennità ottenuta dai ricorrenti a livello nazionale.

258. Come la Camera, la Grande Camera ritiene opportuno basarsi sul valore del bene al momento dell'espropriazione, quale risulta dalle perizie d'ufficio effettuate nel corso della procedura nazionale (L. 165.755/mq nel 1983, par. 32 e 37 supra) e sulle quali i ricorrenti fondano le loro pretese (par. 243-244 supra). Dato che il carattere adeguato di un indennizzo sarebbe sminuito se il suo pagamento venisse effettuato senza considerare gli elementi che possano ridurre il valore, quali il decorso di un considerevole lasso di tempo (v. la sentenza nel caso Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis c. Grecia, cit., par. 82; mutatis mutandis, la sentenza 27 maggio 2003 nel caso Motaisde Narbonne c. Francia, equa soddisfazione, par. 20-21), una volta che si sarà dedotta la somma concessa a livello nazionale ed ottenuta così la differenza con il valore venale del terreno nel 1983, questa somma dovrà essere rivalutata per compensare gli effetti dell'inflazione. Occorre inoltre maggiorare tale somma degli interessi così da compensare almeno in parte il lungo lasso di tempo trascorso dall'occupazione del terreno. Secondo la Corte, tali interessi devono corrispondere all'interesse legale semplice applicato sul capitale progressivamente rivalutato. Infine, per quanto riguarda l'imposta del 20% applicata all'indennità di espropriazione accordata a livello nazionale, la Grande Camera, come la Camera, non ha concluso per l'illegalità dell'applicazione di tale imposta in quanto tale, ma ha tenuto conto di tale elemento nella valutazione del caso (par. 101 supra).

259. Tenuto conto di tali elementi e, giudicando in equità, la Corte ritiene ragionevole accordare ai ricorrenti la somma di 580.000 EUR, maggiorata di ogni eventuale importo dovuto a titolo di imposta su tale somma.

2. Danno morale in ragione della durata del procedimento

a. La sentenza della Camera

260. Nella propria sentenza, la Camera ha dichiarato che, su tale punto, la questione dell'applicazione dell'articolo 41 non era matura per la decisione e l'ha riservata (par. 115 della sentenza della Camera).

b. Tesi delle parti

i. I ricorrenti

261. I ricorrenti stimano in 6.000 EUR la riparazione del danno morale subito da ciascuno di loro per la durata del processo, cioè 24.000 EUR in tutto.

ii. Il Governo convenuto

262. Il Governo non formula obiezioni di principio sul fatto che la Corte specifichi i criteri del danno morale in questo tipo di violazioni e la invita a precisare che la somma dell'equa soddisfazione deve essere calcolata unicamente con riferimento ai ritardi che eccedono il termine ragionevole e la cui responsabilità grava sullo Stato. Inoltre, invita la Corte a dichiarare che i criteri di calcolo non devono limitarsi a fissare una somma annua, e che bisogna prendere in considerazione altri elementi, fra i quali la posta in gioco e l'esito del caso.

263. Quanto alla fattispecie, il Governo si limita ad osservare che nessuna somma dovrà essere riconosciuta a' sensi dell'art. 41.

c. I terzi intervenienti

i. Il Governo ceco

264. Avendo il Governo ceco deciso, oltre all'introduzione di un ricorso di natura preventiva, di adottare una legge che prevede un ricorso indennitario, si sente obbligato a proporre un testo legislativo che sarebbe sufficientemente prevedibile. Chiede che si tenga conto delle difficoltà, poiché a suo parere né la Convenzione né la giurisprudenza della Corte forniscono sufficienti indicazioni. Sollecita ulteriori informazioni sui criteri utilizzati dalla Corte in casi che possono essere ritenuti «simili» e sulla soglia del rapporto «ragionevole».

ii. Il Governo polacco

265. Per il Governo polacco, sarebbe auspicabile che la Corte chiarisca in che cosa consiste l'equa soddisfazione. In assenza di indicazioni precise, la giurisprudenza nazionale rischia di presentare talvolta delle incoerenze rispetto a quella della Corte. Sarebbe molto difficile per i ricorrenti nonché per i Governi dedurre dalla giurisprudenza della Corte norme di carattere generale in materia di equa soddisfazione. Ne consegue che i tribunali nazionali non sarebbero in grado di fondarsi sulla giurisprudenza della Corte per adottare decisioni con essa compatibili.

iii. Il Governo slovacco

266. Secondo il Governo slovacco, le considerazioni sulle quali la Corte si basa per determinare il danno morale dovrebbero costituire una parte delle motivazioni della sua sentenza. Solo in questo modo le sentenze della Corte diventerebbero istruzioni chiare per i tribunali nazionali, che decidono sulle somme versate a titolo di danno morale dovuto a ritardi nei procedimenti.

Il Governo slovacco ritiene impossibile tradurre in cifre tutti questi aspetti o esaminare tutte le situazioni che possono presentarsi. Non si attende che la Corte elabori una formula precisa che consenta di calcolare la somma da accordare per il danno morale derivante dalla lentezza di un procedimento, né che fissi importi precisi. Ritiene più importante che la Corte giustifichi sufficientemente, nelle sue decisioni, il modo in cui i criteri utilizzati per valutare il carattere ragionevole della durata del procedimento vengano poi presi in considerazione per fissare la cifra accordata per il danno morale conseguente ad un ritardo nel procedimento. Consegue da quanto precede che i ricorrenti dovrebbero ottenere la medesima somma in casi simili.

d. I criteri della Corte

267. Per rispondere ai Governi, la Corte precisa anzitutto che per «casi simili» intende due procedimenti che sono durati lo stesso numero di anni, con un numero identico di gradi di giurisdizione, con una posta in gioco di importanza equivalente, con un comportamento sostanzialmente identico delle parti ricorrenti nello stesso Paese

Peraltro, condivide il parere del Governo slovacco e cioè che tentare di fornire un elenco di spiegazioni dettagliate per tutti i casi di specie sia impossibile ed irrealizzabile e ritiene che tutti gli elementi necessari sono disponibili come precedenti nella banca dati della sua giurisprudenza.

268. Precisa, quindi, che l'ammontare che accorderà a titolo di danno morale a' sensi dell'art. 41 potrà essere inferiore a quello che si può dedurre da un esame della sua giurisprudenza qualora la parte ricorrente abbia già ottenuto a livello nazionale una constatazione di violazione e un indennizzo nell'ambito di una via di ricorso interna. Oltre al fatto che l'esistenza di una via di ricorso interna concorda pienamente con il principio di sussidiarietà proprio della Convenzione, questa via è più prossima ed accessibile del ricorso davanti alla Corte, è più rapida e si svolge nella lingua della parte ricorrente: presenta dunque vantaggi che è opportuno tenere in considerazione.

269. La Corte ritiene, tuttavia, che qualora un ricorrente possa ancora pretendersi «vittima» dopo aver esaurito tale via di ricorso interna, deve vedersi accordare la differenza tra la somma che ha ottenuto dalla Corte di appello e la somma che non avrebbe potuto essere considerata come manifestamente irragionevole rispetto a quella concessa dalla Corte se fosse stata accordata dalla Corte di appello e versata tempestivamente.

270. Bisogna, altresì corrispondere all'interessato una somma per le fasi del procedimento che il tribunale nazionale non avrebbe - se del caso - preso in considerazione nel periodo di riferimento qualora il ricorrente non abbia più possibilità di adire una Corte di appello per fare applicare la nuova giurisprudenza della Corte di cassazione del 26 gennaio 2004 (v. la sentenza n. 1339) o nel caso in cui la durata rimanente non sia di per sé sufficientemente lunga da poter essere considerata costitutiva di una seconda violazione nell'ambito dello stesso procedimento.

271. Infine occorre condannare il Governo a versare una somma ulteriore nel caso in cui l'interessato abbia dovuto attendere il versamento dell'indennizzo dovuto dallo Stato, allo scopo di compensare la frustrazione derivante dal ritardo nell'ottenimento del pagamento.

e. L'applicazione dei predetti criteri al caso di specie

272. Considerati gli elementi che emergono dal caso in esame (par. 220-221 supra), la Corte ritiene che essa stessa, in assenza di ricorsi interni, avrebbe concesso un indennizzo di 24.000 EUR. Constata che la Corte di appello ha accordato ai ricorrenti 2.450 EUR, il che rappresenta circa il 10% della somma che essa stessa avrebbe concesso agli interessati. Per la Corte tale circostanza, di per sé, porta ad un risultato manifestamente irragionevole rispetto ai criteri stabiliti nella sua giurisprudenza. Considerate le caratteristiche della via di ricorso scelta dall'Italia e il fatto che, malgrado questo ricorso interno, è pervenuta ad una constatazione di violazione, la Corte, decidendo in equità, ritiene che ai ricorrenti dovrebbero essere concessi 8.400 EUR.

Non deve essere aggiunta nessuna somma per una «frustrazione ulteriore» che potrebbe derivare dal ritardo nel versamento della somma dovuta dallo Stato, in assenza di relative richieste.

273. Pertanto, i ricorrenti hanno diritto a titolo di riparazione del danno morale ad una somma globale di 8.400 EUR, ossia 2.100 ciascuno, oltre ad ogni eventuale importo dovuto a titolo d'imposta su tale somma.

3. Il danno morale in rapporto con le altre violazioni constatate

a. La sentenza della Camera

274. Nella propria sentenza, la Camera ha dichiarato che, su tale aspetto, la questione dell'applicazione dell'art. 41 non era matura per la decisione ed ha riservato la questione (par. 115 della sentenza della Camera).

b. Tesi delle parti

i. I ricorrenti

275. I ricorrenti stimano in 6.500 EUR ciascuno la riparazione del danno morale derivante dall'iniquità del processo e dalla violazione del loro diritto al rispetto dei beni. In totale, i ricorrenti reclamano dunque 25.000 EUR per il danno morale provocato da tali violazioni.

ii. Il Governo convenuto

276. Su tale aspetto il Governo non ha presentato osservazioni.

c. Valutazione della Corte

277. La Corte ritiene che i ricorrenti abbiano dovuto subire un danno morale certo, che deriva dall'ingerenza ingiustificata nel loro diritto al rispetto dei beni e dall'iniquità del procedimento, che le constatazioni di violazione non hanno sufficientemente riparato.

278. Tenuto conto delle circostanze di causa, decidendo in equità, la Corte accorda a ciascuno dei ricorrenti 1.000 EUR a tale titolo, ossia un totale di 4.000 EUR, oltre ad ogni eventuale importo dovuto a titolo d'imposta su tale somma.

4. Spese processuali

a. La sentenza della Camera

279. La Camera ha riservato la questione dell'equa soddisfazione su tale punto.

b. Tesi delle parti

i. I ricorrenti

280. Giustificativi a sostegno, i ricorrenti quantificano in 16.355,99 EUR le spese sostenute nei procedimenti davanti ai tribunali nazionali, di cui 1.500 EUR corrispondono alla parte delle spese poste a loro carico nel procedimento introdotto nel contesto della legge «Pinto».

281. In merito alle spese sostenute nel procedimento davanti alla Corte, i ricorrenti presentano una nota di onorari e spese redatta sulla base del tariffario nazionale e sollecitano il rimborso di 46.313,70 EUR per il procedimento fino alla sentenza della Camera. A tale importo si aggiunge la somma di 19.705 EUR che comprende le spese esposte nel procedimento davanti alla Grande Camera.

ii. Il Governo convenuto

282. Il Governo si è limitato ad osservare che nel procedimento introdotto a' sensi della legge Pinto, i ricorrenti hanno dovuto sostenere una parte delle spese processuali perché hanno citato in giudizio una parte non legittimata.

c. Valutazione della Corte

283. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, il rimborso delle spese processuali a' sensi dell'art. 41 presuppone che ne siano accertate la effettività, la necessità e la congruità dell'ammontare. Inoltre, le spese processuali sono ripetibili solo nei limiti in cui si riferiscono alla violazione constatata (v., ad esempio, la sentenza 28 maggio 2002 nel caso *Beyeler c. Italia*, equa soddisfazione, GC, par. 27 e la sentenza nel caso *Sahin c. Germania*, GC, par. 105).

284. Dato che il caso dei ricorrenti davanti ai tribunali nazionali tendeva sostanzialmente a riparare le violazioni della Convenzione sostenute davanti alla Corte, tali spese del procedimento interno possono essere prese in considerazione nel valutare la richiesta delle spese. La Corte, tuttavia, ritiene la somma richiesta per gli onorari troppo elevata.

285. Quanto alle spese processuali esposte nel corso del procedimento a Strasburgo, la Corte ha appena constatato la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 e la duplice violazione dell'art. 6, par. 1 della Convenzione, accogliendo così le tesi dei ricorrenti.

Mentre la Corte non dubita che le spese richieste fossero necessarie e che fossero state effettivamente sopportate a tale titolo, e riconosce la consistenza e la precisione delle conclusioni sottoposte dai ricorrenti e la gran mole di lavoro effettuata in loro nome, trova comunque eccessivi gli onorari richiesti. Pertanto ritiene che occorre rimborsarle solo in parte.

286. Tenuto conto delle circostanze di causa, la Corte concede ai ricorrenti 50.000 EUR in totale per tutte le spese esposte davanti ai tribunali nazionali e a Strasburgo, oltre ad ogni eventuale importo dovuto a titolo d'imposta su tale somma.

5. Interessi moratori

287. La Corte ritiene opportuno ancorare il tasso degli interessi moratori al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea più tre punti percentuali.

P.Q.M.

Per questi motivi, la Corte all'unanimità

1. dichiara che vi è stata violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 a causa del carattere inadeguato dell'indennità di espropriazione;
2. dichiara che non occorre esaminare sotto il profilo dell'art. 1 del Protocollo n. 1 la doglianza dedotta dall'applicazione retroattiva dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 nella fattispecie;
3. dichiara che vi è stata violazione dell'art. 6, par. 1, a causa dell'applicazione nella fattispecie dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992;
4. respinge l'eccezione preliminare del Governo dedotta dal mancato esaurimento delle vie di ricorso interne in relazione alla doglianza relativa alla durata del procedimento;
5. dichiara che i ricorrenti possono pretendersi «vittime» ai fini dell'art. 34 della Convenzione di una violazione del principio del «termine ragionevole»;
6. dichiara che vi è stata violazione dell'art. 6, par. 1, in relazione alla durata del procedimento;
7. dichiara,
 - a) che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le seguenti somme:
 - i. 580.000 EUR (cinquecentottantamila euro) per danno patrimoniale;
 - ii. 8.400 EUR (ottomilaquattrocento euro) più 4.000 EUR (quattromila euro) ossia un totale di 12.400 EUR (dodicimilaquattrocento euro) per danno morale;
 - iii. 50.000 EUR (cinquantamila euro) per spese processuali;
 - iv. ogni eventuale importo dovuto a titolo di imposta sulle predette somme;
 - b) che, a far data dallo scadere del predetto termine e fino al versamento, tale importo sarà maggiorato di un interesse semplice pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile in tale periodo più tre punti percentuali;
8. respinge la domanda di equa soddisfazione per il supero.